

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### *I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CE) n. 1474/96 della Commissione, del 26 luglio 1996, che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la centosessantaquattresima gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente ai regolamenti (CEE) n. 1627/89 e (CE) n. 1124/96 1

Regolamento (CE) n. 1475/96 della Commissione, del 26 luglio 1996, relativo al rilascio, il 30 luglio 1996 dei titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni ovine e caprine nell'ambito di contingenti tariffari GATT-OMC non specificamente attribuiti per paese, per il terzo trimestre 1996..... 3

\* Regolamento (CE) n. 1476/96 della Commissione, del 26 luglio 1996, relativo all'apertura di contingenti all'importazione di prodotti tessili delle categorie 87 e 109 originari della Corea del Nord e che modifica gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi ..... 4

\* Regolamento (CE) n. 1477/96 della Commissione, del 26 luglio 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 1588/94 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, del regime previsto dagli accordi europei tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra ..... 7

\* Regolamento (CE) n. 1478/96 della Commissione, del 26 luglio 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 584/92 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore lattiero-caseario, del regime previsto dagli accordi europei tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca ..... 9

Regolamento (CE) n. 1479/96 della Commissione, del 26 luglio 1996, che fissa gli importi di riferimento regionali previsionali per la campagna di commercializzazione 1996/1997..... 11

* Regolamento (CE) n. 1480/96 della Commissione, del 26 luglio 1996, che rettifica il regolamento (CE) n. 666/96 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 447/96 del Consiglio, recante misure speciali per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia e recante modifica del regolamento (CE) n. 1477/95 recante misure transitorie relative all'attuazione dell'accordo sull'agricoltura dell'Uruguay Round nel settore dell'olio d'oliva	20
* Regolamento (CE) n. 1481/96 della Commissione, del 26 luglio 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 2921/95 recante modalità di applicazione delle compensazioni previste in caso di riduzione dei tassi di conversione agricoli	21
* Regolamento (CE) n. 1482/96 della Commissione, del 26 luglio 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 1068/93 recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo	22
* Regolamento (CE) n. 1483/96 della Commissione, del 26 luglio 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 2402/95 che prevede l'apertura, per la campagna 1995/1996, della distillazione preventiva di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio	23
* Regolamento (CE) n. 1484/96 della Commissione, del 26 luglio 1996, che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine nel Regno Unito in applicazione della decisione 96/385/CE	25
* Regolamento (CE) n. 1485/96 della Commissione, del 26 luglio 1996, recante modalità di applicazione della direttiva 92/109/CEE del Consiglio riguardo alle dichiarazioni dell'acquirente circa l'uso specifico di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope <sup>(1)</sup>	28
Regolamento (CE) n. 1486/96 della Commissione, del 26 luglio 1996, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali	32
Regolamento (CE) n. 1487/96 della Commissione, del 26 luglio 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	35

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

96/454/CE:

* Decisione della Commissione, del 24 giugno 1996, relativa ad una procedura di applicazione dell'articolo 85 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (IV/34.607 — Banque Nationale de Paris — Dresdner Bank) <sup>(1)</sup>	37
--	----

96/455/CE:

* Decisione della Commissione, del 25 giugno 1996, relativa alle misure informative e pubblicitarie che gli Stati membri e la Commissione debbono realizzare sulle attività del Fondo di coesione ai sensi del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio	47
--	----

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE



- \* **Decisione della Commissione, del 22 luglio 1996, recante modifica della decisione 94/984/CE relativa alle norme di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di carni fresche di pollame provenienti da paesi terzi** <sup>(1)</sup> ..... 52

---

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1474/96 DELLA COMMISSIONE**

del 26 luglio 1996

che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la centosessantaquattresima gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente ai regolamenti (CEE) n. 1627/89 e (CE) n. 1124/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1357/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione, del 1° settembre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, riguardo alle misure generali e alle misure speciali d'intervento nel settore delle carni bovine<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 307/96<sup>(4)</sup>, è stata indetta una gara in virtù dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1401/96<sup>(6)</sup>;

considerando che a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2456/93, per ogni gara parziale in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R 3; che a norma dell'articolo 14 dello stesso regolamento sono accettate soltanto le offerte inferiori o uguali a tale prezzo massimo, le quali non possono comunque superare il prezzo medio di mercato, nazionale o regionale, maggiorato dell'importo ivi fissato al paragrafo 1;

considerando che dall'esame delle offerte presentate per la centosessantaquattresima gara parziale e tenendo conto, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68, delle necessità di un ragionevole sostegno del

mercato, nonché dell'andamento stagionale delle macellazioni, risulta opportuno stabilire il prezzo massimo di acquisto e le quantità che possono essere conferite all'intervento;

considerando che, in seguito all'acquisto all'intervento di quarti anteriori, è opportuno stabilire il prezzo di tali prodotti in base al prezzo delle carcasse;

considerando che le quantità offerte superano attualmente le quantità che possono essere acquistate; che di conseguenza è opportuno applicare alle quantità da acquistare un coefficiente di riduzione ovvero, se del caso, in funzione della differenza di prezzo e delle quantità offerte, di vari coefficienti di riduzione, conformemente al disposto dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2456/93;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la centosessantaquattresima gara parziale indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 1627/89:

a) per la categoria A:

- il prezzo massimo di acquisto è fissato a 253 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R 3,
- il prezzo dei quarti anteriori è derivato dal prezzo carcassa, mediante applicazione del coefficiente 0,80 per il taglio diritto,
- la quantità massima di carcasse, mezzene e quarti anteriori accettata è di 24 326 tonnellate,

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 175 del 13. 7. 1996, pag. 9.

<sup>(3)</sup> GU n. L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4.

<sup>(4)</sup> GU n. L 43 del 21. 2. 1996, pag. 3.

<sup>(5)</sup> GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.

<sup>(6)</sup> GU n. L 180 del 19. 7. 1996, pag. 14.

— alle quantità offerte ad un prezzo superiore a 222 ECU e inferiore a 245 ECU si applica un coefficiente pari al 45 %, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2456/93 e a quelle offerte ad un prezzo superiore o uguale a 245 ECU si applica un coefficiente pari al 30 %;

b) per la categoria C:

- il prezzo massimo di acquisto è fissato a 253 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R 3,
- il prezzo dei quarti anteriori è derivato dal prezzo carcassa, mediante applicazione del coefficiente 0,80 per il taglio diritto,
- la quantità massima di carcasse, mezzene e quarti anteriori accettata è di 4 370 tonnellate,

— alle quantità offerte ad un prezzo superiore a 222 ECU e inferiore a 245 ECU si applica un coefficiente pari al 45 %, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2456/93 e a quelle offerte ad un prezzo superiore o uguale a 245 ECU si applica un coefficiente del 30 %.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 1475/96 DELLA COMMISSIONE**

del 26 luglio 1996

**relativo al rilascio, il 30 luglio 1996 dei titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni ovine e caprine nell'ambito di contingenti tariffari GATT-OMC non specificamente attribuiti per paese, per il terzo trimestre 1996**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1265/95<sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1439/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 in ordine all'importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2526/96<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 1439/95, ha stabilito nel titolo II B le modalità d'applicazione per quanto riguarda le importazioni di prodotti dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 e 0204 nell'ambito di contingenti tariffari GATT/OMC non specificamente attribuiti per paese; che, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1439/95, è opportuno determinare in quale misura si possa dar seguito alle domande di rilascio di titoli d'importazione presentate per il terzo trimestre 1996;

considerando che, se i quantitativi per i quali i titoli d'importazione sono stati richiesti sono superiori ai quantitativi che possono essere importati in applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1439/95, è opportuno ridurre tali quantitativi secondo una percentuale unica in conformità dell'articolo 16, paragrafo 4, lettera b) di questo stesso regolamento;

considerando che, se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli sono inferiori o uguali ai quantitativi previsti dal regolamento (CE) n. 1439/95, tutte le domande di titoli possono essere accolte;

considerando che sono state presentate domande nei Paesi Bassi e nella Germania per prodotti originari degli Stati Uniti d'America e della Svizzera,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

— I Paesi Bassi rilasciano, il 30 luglio 1996, i titoli d'importazione previsti nell'ambito del titolo II B del regolamento (CE) n. 1439/95 per i quali le domande sono state presentate tra il 1° e il 10 luglio 1996. Per i prodotti del codice NC 0204 i quantitativi richiesti, originari degli Stati Uniti d'America sono attribuiti integralmente.

— La Germania rilascia, il 30 luglio 1996, i titoli d'importazione previsti nell'ambito del titolo II B del regolamento (CE) n. 1439/95 per i quali le domande sono state presentate tra il 1° e il 10 luglio 1996. Per i prodotti dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80 e 0104 20 90 i quantitativi richiesti, originari della Svizzera sono attribuiti integralmente.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 123 del 3. 6. 1995, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 7.<sup>(4)</sup> GU n. L 258 del 28. 10. 1995, pag. 48.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1476/96 DELLA COMMISSIONE****del 26 luglio 1996****relativo all'apertura di contingenti all'importazione di prodotti tessili delle categorie 87 e 109 originari della Corea del Nord e che modifica gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 538/96<sup>(2)</sup>, in particolare il combinato disposto degli articoli 3, paragrafo 3, 5 e 25, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 517/94, l'importazione nella Comunità di tutti i prodotti tessili di cui all'allegato V, originari dei paesi ivi indicati, è subordinata alla fissazione di un limite quantitativo annuale in conformità dell'appropriata procedura di cui all'articolo 25;

considerando che tre Stati membri hanno chiesto alla Commissione di instaurare limiti quantitativi all'importazione per i prodotti delle categorie 87 (guanti, diversi da quelli a maglia) e 109 (copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno) originari della Corea del Nord, che figurano attualmente nell'allegato V del regolamento (CE) n. 517/94, per soddisfare un determinato fabbisogno del mercato; che, al termine delle deliberazioni in seno al comitato di cui all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 517/94, si è ritenuto opportuno, soprattutto a causa della situazione dell'industria comunitaria, fissare rispettivamente a 5 e a 10 tonnellate i limiti quantitativi annuali di cui saranno oggetto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le importazioni nella Comunità dei prodotti delle categorie 87 e 109, originari della Corea del Nord; che occorre pertanto adeguare gli

allegati IV e V del regolamento (CE) n. 517/94 e ricordare, per sicurezza giuridica, che tali contingenti saranno gestiti secondo le disposizioni dell'articolo 17 del suddetto regolamento;

considerando che queste misure sono conformi al parere del comitato istituito dal regolamento (CE) n. 517/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le importazioni nella Comunità dei prodotti tessili delle categorie 87 e 109, originari della Corea del Nord, sono soggette rispettivamente a un limite quantitativo annuale di 5 e 10 tonnellate.

I limiti quantitativi di cui al primo comma sono gestiti secondo le disposizioni dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 517/94.

*Articolo 2*

Gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 517/94 vengono adeguati come indicato in allegato al presente regolamento.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1996.

*Per la Commissione*

Leon BRITTAN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 67 del 10. 3. 1994, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 79 del 29. 3. 1996, pag. 1.

## ALLEGATO

## ALLEGATO IV

## Limiti quantitativi annui comunitari di cui all'articolo 3, paragrafo 1

(Le designazioni dei prodotti delle categorie di cui al presente allegato figurano all'allegato I A del presente regolamento)

## COREA DEL NORD

Categoria	Unità	Quantitativo
1	tonnellate	128
2	tonnellate	145
3	tonnellate	49
4	1 000 pezzi	285
5	1 000 pezzi	119
6	1 000 pezzi	144
7	1 000 pezzi	93
8	1 000 pezzi	133
9	tonnellate	71
12	1 000 paia	1 290
13	1 000 pezzi	1 509
14	1 000 pezzi	94
15	1 000 pezzi	107
16	1 000 pezzi	55
17	1 000 pezzi	38
18	tonnellate	61
19	1 000 pezzi	411
20	tonnellate	141
21	1 000 pezzi	2 857
24	1 000 pezzi	263
26	1 000 pezzi	173
27	1 000 pezzi	167
28	1 000 pezzi	285
29	1 000 pezzi	75
31	1 000 pezzi	293
36	1 000 pezzi	91
37	1 000 pezzi	356
39	1 000 pezzi	51
59	1 000 pezzi	466
61	1 000 pezzi	40
68	1 000 pezzi	75
69	1 000 pezzi	184
70	1 000 pezzi	270
73	1 000 pezzi	93
74	1 000 pezzi	133
75	1 000 pezzi	39
76	tonnellate	74
77	tonnellate	9
78	tonnellate	115
83	tonnellate	31
87	tonnellate	5
109	tonnellate	10
117	tonnellate	51
118	tonnellate	23
142	tonnellate	10
151A	tonnellate	10
151B	tonnellate	10
161	tonnellate	152



*ALLEGATO V***di cui all'articolo 3, paragrafo 3**

(Le designazioni dei prodotti delle categorie di cui al presente allegato figurano all'allegato I A del presente regolamento)

## COREA DEL NORD

Categorie: 10, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 41, 42, 49, 50, 53, 54, 55, 58, 62, 63, 65, 66, 67, 72, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 93, 97, 99, 100, 101, 111, 112, 113, 114, 120, 121, 122, 123, 124, 130, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 145, 146A, 146B, 146C, 149, 150, 153, 156, 157, 159, 160.\*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 1477/96 DELLA COMMISSIONE**

del 26 luglio 1996

**che modifica il regolamento (CE) n. 1588/94 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, del regime previsto dagli accordi europei tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3383/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3382/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di alcune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1194/96<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CE) n. 1588/94 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1231/96<sup>(6)</sup>, stabilisce le modalità di applicazione del regime previsto nei suddetti accordi per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; che tale regolamento è stato modificato per tener conto della proroga delle misure relative ai prodotti lattiero-caseari previste dal regolamento (CE) n. 3066/95;

considerando che dal 1° luglio 1996 i quantitativi dei prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n.

1588/94 si riferiscono a un periodo di sei mesi anziché di un anno; che occorre precisare la ripartizione di tali quantitativi nei semestri in causa e modificare in conformità l'articolo 2 del regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1588/94 è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia, per i periodi rispettivamente dal 1° luglio al 31 dicembre 1996 e dal 1° gennaio al 30 giugno 1997, il volume dei quantitativi di cui all'allegato I è ripartito come segue:

- 50 % nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1996,
- 50 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1996,
- 50 % nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1997,
- 50 % nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1997.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1996.

<sup>(1)</sup> GU n. L 368 del 31. 12. 1994, pag. 5.

<sup>(2)</sup> GU n. L 368 del 31. 12. 1994, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.

<sup>(4)</sup> GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 2.

<sup>(5)</sup> GU n. L 167 dell'1. 7. 1994, pag. 8.

<sup>(6)</sup> GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 90.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

## REGOLAMENTO (CE) N. 1478/96 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1996

che modifica il regolamento (CEE) n. 584/92 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore lattiero-caseario, del regime previsto dagli accordi europei tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3491/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3492/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3296/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3297/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1194/96 <sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CEE) n. 584/92 della Commissione <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento

(CE) n. 1228/96 <sup>(8)</sup>, stabilisce le modalità di applicazione del regime previsto nei suddetti accordi per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; che tale regolamento è stato modificato per tener conto della proroga delle misure relative ai prodotti lattiero-caseari previste dal regolamento (CE) n. 3066/95;

considerando che dal 1° luglio 1996 i quantitativi dei prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 584/92 si riferiscono a un periodo di sei mesi anziché di un anno; che occorre precisare la ripartizione di tali quantitativi nei semestri in causa e modificare in conformità l'articolo 2 del suddetto regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 584/92 è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1996, il volume dei quantitativi di cui all'allegato I è ripartito nel corso del semestre come segue:

- 50 % nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1996,
- 50 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1996.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1996.

<sup>(1)</sup> GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 14.

<sup>(4)</sup> GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 17.

<sup>(5)</sup> GU n. L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.

<sup>(6)</sup> GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 2.

<sup>(7)</sup> GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 34.

<sup>(8)</sup> GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 82.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 1479/96 DELLA COMMISSIONE**  
**del 26 luglio 1996**  
**che fissa gli importi di riferimento regionali previsionali per la campagna di**  
**commercializzazione 1996/1997**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2989/95 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12,

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1765/92, per ogni regione di produzione individuata nel piano di regionalizzazione, la Commissione stabilisce un importo di riferimento regionale previsionale per i semi oleosi sulla base del divario tra la resa cerealicola o la resa di semi oleosi di detta regione e la resa cerealicola media o la resa media di semi oleosi della Comunità;

considerando che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1765/92, i produttori che presentano una domanda di pagamento compensativo per i semi oleosi hanno diritto a un pagamento anticipato non superiore al 50 % dell'importo di riferimento regionale previsionale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i cereali, gli oli e i grassi e i foraggi essiccati,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1996.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Nell'allegato I figura una breve spiegazione del metodo di calcolo degli importi di riferimento regionali previsionali, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1765/92.

2. Gli importi di riferimento regionali previsionali per la campagna di commercializzazione 1996/1997 sono fissati nell'allegato II.

*Articolo 2*

I pagamenti anticipati per i produttori di semi oleosi di cui all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1765/92 ammontano, per la campagna di commercializzazione 1996/1997 al 50 % del corrispondente importo di riferimento regionale previsionale figurante nell'allegato II.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU n. L 312 del 23. 12. 1995, pag. 5.

*ALLEGATO I***Breve illustrazione del metodo di calcolo degli importi di riferimento regionali previsionali per i produttori di semi oleosi per la campagna di commercializzazione 1996/1997**

Gli importi di riferimento regionali previsionali sono stati calcolati conformemente al disposto dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1765/92.

Nel calcolo di detti importi, la Commissione ha rispettato le informazioni trasmesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del precitato regolamento, nonché la scelta della resa cerealicola o della resa di semi oleosi come criterio di raffronto ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) dello stesso regolamento.

Gli importi di riferimento regionali previsionali per la campagna di commercializzazione 1996/1997 figurano nell'allegato II.

## ALLEGATO II

## Importi di riferimento regionali previsionali 1996/1997

Stato membro	Regione	Riferimento	Resa (t/ha)	Pagamento (ECU/ha)
België/Belgique:	Polders/Polders	Semi oleosi	2,40	440,85
	Leemstreek/Limoneuse	Semi oleosi	3,31	608,00
	Zandleemstreek/Sablo-limoneuse	Semi oleosi	3,12	573,10
	Condroz/Condroz	Semi oleosi	3,07	563,92
	Weidestreek/Herbagère	Semi oleosi	3,03	556,57
	Zandstreek/Sablonneuse	Semi oleosi	2,85	523,51
	Kempen/Campine	Semi oleosi	2,72	499,63
	Famenne/Famenne	Semi oleosi	2,97	545,55
	Fagnes/Fagnes	Semi oleosi	3,15	578,61
	Ardenne/Ardenne	Semi oleosi	2,99	549,22
	Jurastreek/Jurassique	Semi oleosi	3,38	620,86
	Hen. Kempen/Campine-Hennuyère	Cereali	6,44	606,90
	Hoge Ardenne/Haute Ardenne	Cereali	3,77	355,28
Danmark:		Semi oleosi	2,700	495,95
Deutschland:	Schleswig-Holstein	Semi oleosi	3,380	620,86
	Hamburg	Semi oleosi	3,070	563,92
	Bremen	Semi oleosi	3,130	574,94
	Niedersachsen:			
	— Regions 1-9	Semi oleosi	3,060	562,08
	— Region 10	Semi oleosi	3,440	631,88
	Nordrhein-Westfalen	Semi oleosi	3,110	571,26
	Hessen	Semi oleosi	3,100	569,43
	Rheinland-Pfalz	Semi oleosi	2,850	523,51
	Baden-Württemberg	Semi oleosi	2,970	545,55
	Bayern	Semi oleosi	3,180	584,12
	Saarland	Semi oleosi	2,700	495,95
	Berlin	Semi oleosi	2,680	492,28
	Brandenburg:			
	— Region 1	Semi oleosi	3,440	631,88
	— Region 2	Semi oleosi	2,680	492,28
	Mecklenburg-Vorpommern	Semi oleosi	3,440	631,88
	Sachsen	Semi oleosi	2,960	543,71
	Sachsen-Anhalt	Semi oleosi	2,670	490,44
	Thüringen	Semi oleosi	2,870	527,18
Ελλάδα:	— Region 1	Semi oleosi	1,900	349,00
	— Region 2	Semi oleosi	2,200	404,11
España:	Non irrigua:			
	1	Cereali	0,900	84,82
	2	Cereali	1,200	113,09
	3	Cereali	1,500	141,36
	4	Cereali	1,800	169,63
	5	Cereali	2,000	188,48
	6	Cereali	2,200	207,33
	7	Cereali	2,500	235,60
	8	Cereali	2,700	254,45
	9	Cereali	3,200	301,57
	10	Cereali	3,700	348,68
11	Cereali	4,100	386,38	



Stato membro	Regione	Riferimento	Resa (t/ha)	Pagamento (ECU/ha)
	Irrigua:	1 Cereali	2,900	273,29
		2 Cereali	3,000	282,72
		3 Cereali	3,100	292,14
		4 Cereali	3,200	301,57
		5 Cereali	3,500	329,84
		6 Cereali	3,600	339,26
		7 Cereali	3,700	348,68
		8 Cereali	3,800	358,11
		9 Cereali	3,900	367,53
		10 Cereali	4,000	376,96
		11 Cereali	4,100	386,38
		12 Cereali	4,200	395,80
		13 Cereali	4,300	405,23
		14 Cereali	4,400	414,65
		15 Cereali	4,500	424,08
		16 Cereali	4,600	433,50
		17 Cereali	4,700	442,92
		18 Cereali	4,800	452,35
		19 Cereali	4,900	461,77
		20 Cereali	5,000	471,20
		21 Cereali	5,100	480,62
		22 Cereali	5,200	490,04
		23 Cereali	5,300	499,47
		24 Cereali	5,400	508,89
		25 Cereali	5,500	518,32
		26 Cereali	5,600	527,74
		27 Cereali	5,700	537,16
		28 Cereali	5,800	546,59
		29 Cereali	5,900	556,01
		30 Cereali	6,000	565,43
		31 Cereali	6,100	574,86
		32 Cereali	6,200	584,28
		33 Cereali	6,300	593,71
		34 Cereali	6,400	603,13
		35 Cereali	6,500	612,55
		36 Cereali	6,800	640,83
		37 Cereali	6,900	650,25
		38 Cereali	7,000	659,67
		39 Cereali	7,100	669,10
		40 Cereali	7,200	678,52
		41 Cereali	7,300	687,95
		42 Cereali	7,400	697,37
		43 Cereali	7,500	706,79
		44 Cereali	7,600	716,22
		45 Cereali	7,700	725,64
		46 Cereali	8,200	772,76
		47 Cereali	8,400	791,61
		48 Cereali	10,500	989,51
		49 Cereali	10,600	998,93
France:	Zona I:			
	— Soia non irrigua	Cereali	5,930	558,84
	— Soia irrigua	Cereali	8,120	765,22
	— Ravizzone/colza/girasole	Cereali	6,023	567,60
	Zona II:			
	— Soia non irrigua	Cereali	4,680	441,04
— Soia irrigua	Cereali	8,770	826,48	
— Ravizzone/colza/girasole	Cereali	5,554	523,40	
Ireland:		Semi oleosi	3,300	606,17

Stato membro	Regione	Riferimento	Resa (t/ha)	Pagamento (ECU/ha)
Italia:	Torino montagna interna	Cereali	2,224	209,59
	Torino collina interna	Semi oleosi	3,612	663,48
	Torino pianura	Semi oleosi	4,399	808,04
	Vercelli — Biella montagna interna	Cereali	4,853	457,34
	Vercelli — Biella collina interna	Semi oleosi	4,233	777,54
	Vercelli — Biella pianura	Semi oleosi	4,826	886,47
	Novara — Verbanò — Cusio — Ossola montagna interna	Cereali	3,731	351,61
	Novara — Verbanò — Cusio — Ossola collina interna	Semi oleosi	3,744	687,72
	Novara pianura	Semi oleosi	4,488	824,38
	Cuneo montagna interna	Semi oleosi	3,762	691,03
	Cuneo collina interna	Semi oleosi	3,877	712,15
	Cuneo pianura	Semi oleosi	4,187	769,10
	Asti collina interna	Semi oleosi	3,254	597,72
	Asti pianura	Semi oleosi	3,409	626,19
	Alessandria montagna interna	Semi oleosi	3,550	652,09
	Alessandria collina interna	Semi oleosi	3,384	621,59
	Alessandria pianura	Semi oleosi	3,359	617,00
	Aosta montagna interna	Cereali	2,328	219,39
	Varese montagna interna	Semi oleosi	3,950	725,56
	Varese collina interna	Semi oleosi	3,437	631,33
	Varese pianura	Semi oleosi	3,244	595,88
	Como — Lecco subz. 1 montagna interna	Cereali	6,652	626,88
	Como — Lecco subz. 1 collina interna	Semi oleosi	3,541	650,43
	Como pianura	Semi oleosi	4,167	765,42
	Sondrio montagna interna	Cereali	4,793	451,69
	Milano collina interna	Semi oleosi	4,349	798,85
	Milano — Lodi pianura	Semi oleosi	4,662	856,35
	Bergamo — Lecco subz. 2 montagna interna	Cereali	3,817	359,71
	Bergamo — Lecco subz. 2 collina interna	Semi oleosi	4,375	803,63
	Bergamo pianura	Semi oleosi	5,000	918,43
	Brescia montagna interna	Cereali	5,469	515,39
	Brescia collina interna	Semi oleosi	5,000	918,43
	Brescia pianura	Semi oleosi	5,000	918,43
	Pavia montagna interna	Semi oleosi	3,377	620,31
	Pavia collina interna	Semi oleosi	3,578	657,23
	Pavia pianura	Semi oleosi	4,194	770,38
	Cremona pianura	Semi oleosi	4,737	870,12
	Mantova collina interna	Semi oleosi	4,620	848,63
	Mantova pianura	Semi oleosi	5,000	918,43
	Bolzano montagna interna	Cereali	1,848	174,15
	Trento montagna interna	Cereali	4,374	412,20
	Verona montagna interna	Semi oleosi	5,000	918,43
	Verona collina interna	Semi oleosi	4,715	866,08
	Verona pianura	Semi oleosi	4,972	913,29
	Vicenza montagna interna	Semi oleosi	4,439	815,38
	Vicenza collina interna	Semi oleosi	5,000	918,43
	Vicenza pianura	Semi oleosi	4,817	884,82
	Belluno montagna interna	Semi oleosi	3,499	642,72
	Treviso collina interna	Semi oleosi	4,422	812,26
	Treviso pianura	Semi oleosi	4,640	852,31
	Venezia pianura	Semi oleosi	4,688	861,12
	Padova collina interna	Semi oleosi	4,044	742,83
Padova pianura	Semi oleosi	4,300	789,85	
Rovigo pianura	Semi oleosi	4,502	826,96	
Udine montagna interna	Cereali	4,320	407,11	
Udine collina interna	Semi oleosi	4,159	763,95	
Udine pianura	Semi oleosi	4,552	836,14	
Gorizia collina interna	Semi oleosi	4,049	743,75	
Gorizia pianura	Semi oleosi	4,517	829,71	
Trieste pianura	Cereali	4,879	459,79	
Pordenone montagna interna	Semi oleosi	3,012	553,26	
Pordenone collina interna	Semi oleosi	3,570	655,76	
Pordenone pianura	Semi oleosi	4,150	762,30	
Imperia montagna interna	Cereali	3,372	317,77	
Imperia collina interna	Cereali	3,372	317,77	
Imperia collina litoranea	Cereali	3,372	317,77	

Stato membro	Regione	Riferimento	Resa (t/ha)	Pagamento (ECU/ha)
	Savona montagna interna	Cereali	3,372	317,77
	Savona montagna litoranea	Cereali	3,372	317,77
	Savona collina interna	Cereali	3,372	317,77
	Savona collina litoranea	Cereali	3,372	317,77
	Genova montagna interna	Cereali	3,372	317,77
	Genova montagna litoranea	Cereali	3,372	317,77
	Genova collina interna	Cereali	3,372	317,77
	Genova collina litoranea	Cereali	3,372	317,77
	La Spezia montagna interna	Cereali	3,372	317,77
	La Spezia collina interna	Cereali	3,372	317,77
	La Spezia collina litoranea	Cereali	3,372	317,77
	Piacenza montagna interna	Cereali	3,676	346,42
	Piacenza collina interna	Semi oleosi	3,607	662,56
	Piacenza pianura	Semi oleosi	3,895	715,46
	Parma montagna interna	Semi oleosi	3,631	666,97
	Parma collina interna	Semi oleosi	3,693	678,35
	Parma pianura	Semi oleosi	3,808	699,48
	Reggio Emilia montagna interna	Cereali	3,188	300,43
	Reggio Emilia collina interna	Semi oleosi	2,989	549,04
	Reggio Emilia pianura	Semi oleosi	4,124	757,52
	Modena montagna interna	Cereali	3,834	361,31
	Modena collina interna	Semi oleosi	3,599	661,09
	Modena pianura	Semi oleosi	4,209	773,14
	Bologna montagna interna	Cereali	4,360	410,88
	Bologna collina interna	Semi oleosi	3,277	601,94
	Bologna pianura	Semi oleosi	3,890	714,54
	Ferrara pianura	Semi oleosi	4,590	843,12
	Ravenna collina interna	Semi oleosi	3,366	618,29
	Ravenna pianura	Semi oleosi	3,644	669,35
	Forlì montagna interna	Cereali	2,828	266,51
	Forlì — Rimini collina interna	Semi oleosi	3,190	585,96
	Forlì — Rimini collina litoranea	Semi oleosi	3,125	574,02
	Forlì — Rimini pianura	Semi oleosi	3,426	629,31
	Massa Carrara montagna interna	Cereali	5,659	533,30
	Massa Carrara montagna litoranea	Cereali	7,970	751,09
	Massa Carrara collina interna	Cereali	5,952	560,91
	Lucca montagna litoranea	Cereali	5,320	501,35
	Lucca montagna interna	Cereali	3,437	323,90
	Lucca pianura	Semi oleosi	3,135	575,86
	Pistoia montagna interna	Semi oleosi	3,536	649,52
	Pistoia collina interna	Semi oleosi	3,495	641,98
	Firenze — Prato montagna interna	Semi oleosi	2,971	545,73
	Firenze — Prato collina interna	Semi oleosi	2,695	495,03
	Firenze pianura	Semi oleosi	2,873	527,73
	Livorno collina litoranea	Semi oleosi	3,089	567,41
	Pisa collina interna	Semi oleosi	2,850	523,51
	Pisa collina litoranea	Semi oleosi	2,848	523,14
	Pisa pianura	Semi oleosi	2,947	541,32
	Arezzo montagna interna	Semi oleosi	2,967	545,00
	Arezzo collina interna	Semi oleosi	2,816	517,26
	Siena montagna interna	Semi oleosi	2,560	470,24
	Siena collina interna	Semi oleosi	3,027	556,02
	Grosseto montagna interna	Semi oleosi	2,478	455,18
	Grosseto collina interna	Semi oleosi	3,013	553,45
	Grosseto collina litoranea	Semi oleosi	2,961	543,90
	Grosseto pianura	Semi oleosi	3,040	558,41
	Perugia montagna interna	Semi oleosi	2,964	544,45
	Perugia collina interna	Semi oleosi	3,003	551,61
	Terni montagna interna	Semi oleosi	3,837	704,80
	Terni collina interna	Semi oleosi	3,103	569,98
	Pesaro Urbino montagna interna	Semi oleosi	2,979	547,20
	Pesaro Urbino collina interna	Semi oleosi	3,005	551,98
	Pesaro Urbino collina litoranea	Semi oleosi	3,066	563,18
	Ancona montagna interna	Semi oleosi	3,099	569,24
	Ancona collina interna	Semi oleosi	3,122	573,47
	Ancona collina litoranea	Semi oleosi	3,160	580,45
	Macerata montagna interna	Semi oleosi	3,075	564,84

Stato membro	Regione	Riferimento	Resa (t/ha)	Pagamento (ECU/ha)
	Macerata collina interna	Semi oleosi	3,218	591,10
	Macerata collina litoranea	Semi oleosi	3,207	589,08
	Ascoli Piceno montagna interna	Cereali	3,446	324,75
	Ascoli Piceno collina interna	Semi oleosi	3,054	560,98
	Ascoli Piceno collina litoranea	Semi oleosi	3,067	563,37
	Viterbo collina interna	Semi oleosi	3,027	556,02
	Viterbo pianura	Semi oleosi	3,239	594,96
	Rieti montagna interna	Semi oleosi	3,352	615,72
	Rieti collina interna	Semi oleosi	3,186	585,23
	Roma montagna interna	Semi oleosi	3,016	554,00
	Roma collina interna	Semi oleosi	3,114	572,00
	Roma collina litoranea	Semi oleosi	3,138	576,41
	Roma pianura	Semi oleosi	3,133	575,49
	Latina montagna interna	Semi oleosi	2,662	488,97
	Latina collina interna	Semi oleosi	3,637	668,07
	Latina collina litoranea	Cereali	4,697	442,64
	Latina pianura	Semi oleosi	3,398	624,17
	Frosinone montagna interna	Semi oleosi	2,401	441,03
	Frosinone collina interna	Semi oleosi	3,305	607,08
	L'Aquila montagna interna	Semi oleosi	3,038	558,04
	Teramo montagna interna	Semi oleosi	2,849	523,32
	Teramo collina interna	Semi oleosi	3,003	551,61
	Teramo collina litoranea	Semi oleosi	3,104	570,16
	Pescara montagna interna	Cereali	3,323	313,16
	Pescara collina interna	Semi oleosi	2,976	546,65
	Pescara collina litoranea	Semi oleosi	3,108	570,90
	Chieti montagna interna	Cereali	2,443	230,23
	Chieti collina interna	Semi oleosi	2,850	523,51
	Chieti collina litoranea	Semi oleosi	3,098	569,06
	Campobasso montagna interna	Semi oleosi	2,875	528,10
	Campobasso collina interna	Semi oleosi	2,981	547,57
	Campobasso collina litoranea	Semi oleosi	2,983	547,94
	Isernia montagna interna	Cereali	3,005	283,19
	Isernia collina interna	Cereali	3,788	356,98
	Caserta montagna interna	Semi oleosi	4,000	734,75
	Caserta collina interna	Semi oleosi	2,712	498,16
	Caserta collina litoranea	Semi oleosi	3,237	594,59
	Caserta pianura	Semi oleosi	3,176	583,39
	Benevento collina interna	Semi oleosi	2,763	507,53
	Benevento montagna interna	Semi oleosi	2,941	540,22
	Napoli collina interna	Semi oleosi	3,560	653,92
	Napoli collina litoranea	Cereali	5,316	500,98
	Napoli pianura	Cereali	8,209	773,61
	Avellino montagna interna	Semi oleosi	2,901	532,87
	Avellino collina interna	Cereali	3,809	358,96
	Salerno montagna interna	Cereali	1,842	173,59
	Salerno collina interna	Semi oleosi	3,760	690,66
	Salerno collina litoranea	Cereali	2,087	196,68
	Salerno pianura	Semi oleosi	3,656	671,56
	Foggia montagna interna	Semi oleosi	2,898	532,32
	Foggia collina interna	Semi oleosi	2,897	532,14
	Foggia collina litoranea	Cereali	2,485	234,18
	Foggia pianura	Semi oleosi	2,901	532,87
	Bari collina interna	Semi oleosi	2,916	535,63
	Bari pianura	Cereali	1,535	144,66
	Taranto collina litoranea	Semi oleosi	3,121	573,29
	Taranto pianura	Semi oleosi	2,783	511,20
	Brindisi collina litoranea	Cereali	1,154	108,75
	Brindisi pianura	Semi oleosi	3,970	729,24
	Lecce pianura	Semi oleosi	3,637	668,07
	Potenza montagna interna	Cereali	1,611	151,82
	Potenza montagna litoranea	Cereali	1,601	150,88
	Potenza collina interna	Semi oleosi	2,458	451,50
	Matera montagna interna	Semi oleosi	2,444	448,93
	Matera collina interna	Semi oleosi	2,508	460,69
	Matera pianura	Semi oleosi	2,788	512,12
	Cosenza montagna interna	Semi oleosi	4,000	734,75

Stato membro	Regione	Riferimento	Resa (t/ha)	Pagamento (ECU/ha)
	Cosenza montagna litoranea	Cereali	1,632	153,80
	Cosenza collina interna	Semi oleosi	2,758	506,61
	Cosenza collina litoranea	Cereali	1,451	136,74
	Cosenza pianura	Semi oleosi	3,185	585,04
	Catanzaro — Crotona — Vibo Valentia montagna interna	Semi oleosi	3,375	619,94
	Catanzaro — Crotona — Vibo Valentia collina interna	Cereali	2,074	195,45
	Catanzaro — Crotona — Vibo Valentia collina litoranea	Cereali	1,861	175,38
	Catanzaro — Crotona pianura	Cereali	1,664	156,81
	Reggio Calabria montagna interna	Cereali	1,702	160,40
	Reggio Calabria montagna litoranea	Cereali	1,612	151,91
	Reggio Calabria collina litoranea	Cereali	1,697	159,92
	Reggio Calabria pianura	Cereali	2,678	252,37
	Trapani collina interna	Cereali	1,706	160,77
	Trapani collina litoranea	Cereali	1,606	151,35
	Trapani pianura	Cereali	1,606	151,35
	Palermo montagna interna	Cereali	1,918	180,75
	Palermo montagna litoranea	Cereali	1,610	151,73
	Palermo collina interna	Cereali	1,584	149,27
	Palermo collina litoranea	Cereali	1,556	146,64
	Palermo pianura	Cereali	1,507	142,02
	Messina montagna interna	Cereali	1,278	120,44
	Messina montagna litoranea	Cereali	1,222	115,16
	Messina collina litoranea	Cereali	1,289	121,47
	Agrigento montagna interna	Cereali	1,669	157,29
	Agrigento collina interna	Cereali	1,512	142,49
	Agrigento collina litoranea	Cereali	1,333	125,62
	Agrigento pianura	Cereali	1,667	157,10
	Caltanissetta collina interna	Cereali	1,333	125,62
	Caltanissetta collina litoranea	Cereali	1,080	101,78
	Caltanissetta pianura	Cereali	1,027	96,78
	Enna montagna interna	Cereali	1,100	103,66
	Enna collina interna	Semi oleosi	2,397	440,30
	Catania montagna interna	Semi oleosi	2,922	536,73
	Catania montagna litoranea	Cereali	5,000	471,20
	Catania collina interna	Semi oleosi	2,326	427,25
	Catania collina litoranea	Semi oleosi	2,575	472,99
	Catania pianura	Semi oleosi	2,509	460,87
	Ragusa collina interna	Cereali	2,200	207,33
	Ragusa collina litoranea	Cereali	2,584	243,51
	Ragusa pianura	Cereali	3,590	338,32
	Siracusa collina interna	Cereali	1,362	128,35
	Siracusa collina litoranea	Semi oleosi	2,700	495,95
	Siracusa pianura	Semi oleosi	2,625	482,18
	Sassari montagna interna	Cereali	1,750	164,92
	Sassari collina interna	Cereali	1,667	157,10
	Sassari collina litoranea	Cereali	1,752	165,11
	Sassari pianura	Semi oleosi	3,999	734,56
	Nuoro montagna interna	Cereali	1,350	127,22
	Nuoro collina interna	Cereali	1,536	144,75
	Nuoro collina litoranea	Cereali	1,772	166,99
	Cagliari collina interna	Semi oleosi	4,000	734,75
	Cagliari collina litoranea	Semi oleosi	4,000	734,75
	Cagliari pianura	Semi oleosi	3,904	717,11
	Oristano collina interna	Semi oleosi	2,991	549,41
	Oristano pianura	Semi oleosi	4,000	734,75
Luxembourg:		Semi oleosi	2,700	495,95
Nederland:	1	Cereali	7,110	670,04
	2	Cereali	5,060	476,85
Österreich:		Semi oleosi	2,74	503,30

Stato membro	Regione	Riferimento	Resa (t/ha)	Pagamento (ECU/ha)	
Portugal:	Sequeiro	S-C.1	Cereali	1,800	169,63
		S-C.2	Cereali	1,400	131,93
		S-C.3	Cereali	2,500	235,60
		S-C.4	Cereali	4,000	376,96
		S-C.5	Cereali	3,500	329,84
		S-C.6	Cereali	3,000	282,72
		S-C.7	Cereali	1,000	94,24
	Regadio	S-M.1	Cereali	2,000	188,48
		S-A.1	Cereali	3,800	358,11
		R-C.1	Cereali	9,900	932,97
		R-C.2	Cereali	8,400	791,61
		R-C.3	Cereali	4,900	461,77
		R-C.4	Cereali	2,910	274,24
		R-C.5	Cereali	9,000	848,15
		R-C.6	Cereali	7,000	659,67
		R-M.1	Cereali	4,400	414,65
Suomi:		Semi oleosi	1,59	292,06	
Sverige:	Zone 1	Semi oleosi	2,674	491,18	
	Zone 2	Semi oleosi	2,259	414,95	
	Zone 3	Cereali	4,147	390,81	
	Zone 4	Cereali	3,626	341,71	
	Zone 5	Cereali	2,875	270,94	
United Kingdom:	England	Semi oleosi	3,080	565,75	
	Wales	Semi oleosi	3,140	576,78	
	Northern Ireland	Semi oleosi	2,920	536,36	
	Scotland (LFA)	Semi oleosi	2,840	521,67	
	Scotland (remainder)	Semi oleosi	3,450	633,72	

## REGOLAMENTO (CE) N. 1480/96 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1996

che rettifica il regolamento (CE) n. 666/96 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 447/96 del Consiglio, recante misure speciali per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia e recante modifica del regolamento (CE) n. 1477/95 recante misure transitorie relative all'attuazione dell'accordo sull'agricoltura dell'Uruguay Round nel settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 447/96 del Consiglio, dell'11 marzo 1996, recante misure speciali per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando che, all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 666/96 della Commissione<sup>(2)</sup>, riguardante le diciture da inserire nei titoli d'importazione, il riferimento alla normativa comunitaria è errato; che è opportuno, di conseguenza, rettificare tale errore;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 666/96 è sostituito dal testo seguente:

*Articolo 4*

I titoli d'importazione di cui all'articolo 2 recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1996.

- Derecho de aduana fijado por el Reglamento (CE) n° 447/96
- Told fastsat ved forordning (EF) nr. 447/96
- Zoll gemäß Verordnung (EG) Nr. 447/96
- Δασμός που καθορίστηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 447/96
- Customs duty fixed by Regulation (EC) No 447/96
- Droit de douane fixé par le règlement (CE) n° 447/96
- Dazio doganale fissato dal regolamento (CE) n. 447/96
- Bij Verordening (EG) nr. 447/96 vastgesteld douanerecht
- Direito aduaneiro fixado pelo Regulamento (CE) n° 447/96
- Asetuksessa (EY) N:o 447/96 vahvistettu tullit
- Tull fastställd genom förordning (EG) nr 447/96.

In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, il quantitativo messo in libera pratica non può essere superiore a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo di importazione. A questo scopo nella casella 19 del suddetto titolo si inserisce la cifra "0".

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 62 del 13. 3. 1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 92 del 13. 4. 1996, pag. 9.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1481/96 DELLA COMMISSIONE**

del 26 luglio 1996

**che modifica il regolamento (CE) n. 2921/95 recante modalità di applicazione delle compensazioni previste in caso di riduzione dei tassi di conversione agricoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2990/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, che determina le compensazioni in caso di riduzioni sensibili dei tassi di conversione agricoli sino al 1° luglio 1996 <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1451/96 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che i termini fissati dal regolamento (CE) n. 2921/95 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 459/96 <sup>(4)</sup>, devono tener conto del fatto che il regolamento (CE) n. 2990/95 è stato prorogato oltre la data del 30 giugno 1996; che il fatto generatore del tasso di conversione applicabile all'aliquota dell'aiuto, di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2921/95, che viene stabilito in funzione dello scopo economico dell'operazione di cui trattasi, deve essere adattato di conseguenza per i casi in cui si siano verificate varie riduzioni sensibili del tasso di conversione agricolo di una stessa moneta;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei competenti comitati di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 2921/95 è modificato come segue:

1) All'articolo 2, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1996.

«2. Gli importi espressi in ecu, fissati all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1527/95 o del regolamento (CE) n. 2990/95, sono convertiti in moneta nazionale con il tasso di conversione agricolo in vigore immediatamente prima della riduzione sensibile a causa della quale è fissato l'importo suddetto.»

2) All'articolo 3, paragrafo 1, il testo del secondo trattino è sostituito dal seguente:

«— il 1° gennaio 1996 per quanto riguarda gli aiuti da erogare nel quadro del regolamento (CE) n. 2990/95 per riduzioni sensibili del tasso di conversione agricolo fino al 30 giugno 1996,

— il 1° luglio 1996 per gli altri aiuti da erogare nel quadro del regolamento (CE) n. 2990/95.»

3) All'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia, per le riduzioni sensibili del tasso di conversione agricolo intervenute dopo il 30 giugno 1996, la domanda di autorizzazione di concedere l'aiuto deve essere presentata entro e non oltre il 30 giugno 1997.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 312 del 23. 12. 1995, pag. 7.

<sup>(2)</sup> GU n. L 187 del 26. 7. 1996, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 305 del 19. 12. 1995, pag. 60.

<sup>(4)</sup> GU n. L 64 del 14. 3. 1996, pag. 12.



**REGOLAMENTO (CE) N. 1482/96 DELLA COMMISSIONE**

del 26 luglio 1996

**che modifica il regolamento (CEE) n. 1068/93 recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12,

considerando che l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3813/92 prevede possibilità di deroga al regolamento citato; che lo stesso articolo 9 è motivato da necessità di decisioni urgenti, segnatamente in caso di rischio per il rispetto degli obblighi derivanti dall'accordo GATT e dalla disciplina di bilancio;

considerando che l'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2853/95 <sup>(4)</sup>, definisce come casi di rivalutazione rilevanti quelli per i quali esiste un rischio di riduzione sensibile del tasso di conversione agricolo; che la riduzione sensibile di un tasso di conversione agricolo è definita all'articolo 1, lettera e) del regolamento (CEE) n. 3813/92;

considerando che si possono verificare casi in cui le condizioni dell'articolo 1, lettera e) del regolamento (CEE) n. 3813/92 non sono soddisfatte e per i quali l'incidenza finanziaria a breve termine dell'eventuale applicazione degli articoli 7 e 8 nonché l'esigenza di rispettare gli obblighi derivanti dall'accordo GATT rendono comunque

necessaria la loro classificazione tra le rivalutazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 9 dello stesso regolamento;

considerando che occorre pertanto modificare in modo adeguato la definizione che figura all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1068/93;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 8, del regolamento (CEE) n. 1068/93, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Le riduzioni dei tassi di conversione agricoli che comportano l'applicazione dell'articolo 7 o dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3813/92 sono considerate rivalutazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 9 dello stesso regolamento.

Tuttavia, sono altresì considerati come casi di rivalutazione rilevante ai sensi dell'articolo 9 del regolamento citato tutti i casi per i quali si applica il disposto dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3813/92.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.<sup>(4)</sup> GU n. L 299 del 12. 2. 1995, pag. 1.

## REGOLAMENTO (CE) N. 1483/96 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 2402/95 che prevede l'apertura, per la campagna 1995/1996, della distillazione preventiva di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 38, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2721/88 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2181/91<sup>(4)</sup> ha stabilito le modalità delle distillazioni volontarie previste agli articoli 38, 41 e 42 del regolamento (CEE) n. 822/87; che il regolamento (CE) n. 1848/95 della Commissione<sup>(5)</sup> ha fissato i prezzi, gli aiuti ed altri elementi applicabili alla distillazione preventiva per la campagna 1995/1996;

considerando che il regolamento (CE) n. 2402/95 della Commissione<sup>(6)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2791/95<sup>(7)</sup>, ha previsto l'apertura della distillazione preventiva per la campagna 1995/1996; che i contratti di distillazione dovevano essere sottoscritti entro il 27 dicembre 1995; che i volumi dei vini in questione dovevano essere consegnati in distilleria entro il 15 maggio 1996;

considerando che il volume di vino da tavola che poteva essere distillato ai sensi della suddetta misura era stato fissato a 6 300 000 hl dal regolamento (CE) n. 2402/95, ma che soltanto circa 1 900 000 hl di vino lo sono stati realmente sotto contratto;

considerando che l'attuale situazione del mercato dei vini da tavola, caratterizzata da elevate giacenze a fine campagna e dal calo del livello dei prezzi constatati su taluni mercati, reca pregiudizio ai redditi dei produttori; che occorre ritirare alcuni di questi prodotti dal mercato mediante la riapertura della distillazione preventiva, per la parte non utilizzata di 2 700 000 hl, riservata ai vini da tavola allo scopo di migliorare anche la qualità dei prodotti che è opportuno mantenere sul mercato;

considerando che se il volume globale richiesto per regione supera i quantitativi previsti, gli Stati membri

devono applicare un tasso di riduzione unico per i nuovi contratti presentati;

considerando che, ai fini della buona gestione dei volumi in questione, è necessario derogare a talune disposizioni specifiche del regolamento (CEE) n. 2721/88 e prevedere che i contratti o le dichiarazioni presentati possano formare oggetto di una riduzione dei volumi richiesti;

considerando che per rafforzare l'efficacia della misura è opportuno concentrare l'effettuazione di tale distillazione su un breve periodo e consentire agli Stati membri di imporre misure più restrittive, in particolare la costituzione di una cauzione contestualmente alla presentazione del contratto o della dichiarazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nel regolamento (CE) n. 2402/95 della Commissione è inserito il seguente articolo 1 bis:

*\*Articolo 1 bis*

1. La distillazione preventiva dei vini da tavola e dei vini atti a produrre vini da tavola, di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87, è riaperta per la campagna 1995/1996.

Il quantitativo di vino da tavola o di vini atti a produrre vini da tavola che i produttori possono far distillare conformemente al regolamento (CEE) n. 2721/88, è limitato ai seguenti volumi:

— regione 1 (Germania):	50 000 hl,
— regione 3 (Francia):	500 000 hl,
— regione 4 (Italia):	1 200 000 hl,
— regione 5 (Grecia):	100 000 hl,
— regione 6 (Spagna):	750 000 hl,
— regione 7 (Portogallo):	50 000 hl,
— Austria:	50 000 hl.

<sup>(1)</sup> GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 31.

<sup>(3)</sup> GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 88.

<sup>(4)</sup> GU n. L 202 del 25. 7. 1991, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU n. L 177 del 28. 7. 1995, pag. 35.

<sup>(6)</sup> GU n. L 246 del 13. 10. 1995, pag. 8.

<sup>(7)</sup> GU n. L 289 del 2. 12. 1995, pag. 35.

2. Ogni produttore che abbia prodotto vino da tavola o vini atti a produrre vini da tavola può sottoscrivere, entro il 20 agosto 1996, un contratto o una dichiarazione di distillazione preventiva presso le autorità competenti dello Stato membro precisando segnatamente:

- a) il cognome, il nome e l'indirizzo del richiedente;
- b) il volume di vino che intende far distillare conformemente alle disposizioni comunitarie in vigore in materia di qualità dei prodotti da fornire in distilleria;
- c) il nome e l'indirizzo o la regione sociale della distilleria.

Il contratto o la dichiarazione è corredato dalla copia della dichiarazione di produzione presentata alle competenti autorità per la campagna 1995/1996.

Il richiedente apporta inoltre la prova che egli detiene il vino in questione ed indica i volumi già consegnati in distilleria a titolo della distillazione preventiva 1995/1996.

Gli Stati membri possono limitare il numero di contratti che un produttore può sottoscrivere per l'operazione di distillazione di cui al presente articolo.

3. Gli Stati membri produttori determinano il tasso di riduzione da applicare ai suddetti contratti e dichiarazioni, se il volume globale previsto dai contratti e dichiarazioni presentati supera quello prestabilito per regione. Gli Stati membri adottano le disposizioni amministrative necessarie per approvare, al più tardi il 17 settembre 1996, i contratti e le dichiarazioni suddetti indicando il tasso di riduzione applicato e il

volume di vino accettato per contratto o dichiarazione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i volumi di tali vini, sotto contratto, entro il 20 settembre 1996.

4. Le consegne in distilleria devono essere effettuate tra il 1° settembre e il 10 ottobre 1996.

5. Gli Stati membri possono prevedere che il contratto o la dichiarazione presentata sia corredata dalla prova della costituzione della cauzione prevista all'articolo 1, paragrafi 1 e 3.

6. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2721/88 sono d'applicazione con riserva di quanto segue:

- a) i paragrafi 1 e 4 dell'articolo 6 non sono applicabili;
- b) in deroga all'articolo 6, paragrafo 5, il volume minimo di vino da distillare è limitato a 5 hl per i produttori tedeschi e austriaci;
- c) in deroga all'articolo 7, paragrafo 1, le operazioni di distillazione devono aver luogo prima del 15 dicembre 1996;
- d) in deroga all'articolo 9, paragrafo 1, l'importo dell'anticipo sull'aiuto deve essere versato entro il 15 ottobre 1996; il distillatore od eventualmente il produttore che intenda far uso della possibilità di ottenere tale anticipo deve farne domanda entro il 25 settembre 1996.\*

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

**REGOLAMENTO (CE) N. 1484/96 DELLA COMMISSIONE**

del 26 luglio 1996

**che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine nel Regno Unito in applicazione della decisione 96/385/CE**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1357/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 23,

considerando che, con la decisione 96/385/CE della Commissione<sup>(3)</sup>, la Commissione ha approvato le misure proposte dal Regno Unito per controllare ed eradicare la BSE in quello Stato membro; che tali misure comprendono la macellazione selettiva obbligatoria di bovini identificati come i più verosimilmente esposti a farine a base di carne e di ossa infette; che conformemente alla decisione sopracitata dev'essere fornita al Regno Unito un'assistenza finanziaria per la macellazione degli animali in questione, secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 716/96 della Commissione, del 19 aprile 1996, che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine nel Regno Unito<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 835/96<sup>(5)</sup>; che è pertanto opportuno prevedere un contributo comunitario pari al 70 % del valore di mercato degli animali macellati; che, al fine di stabilire detto valore di mercato, il Regno Unito deve elaborare un meccanismo che consenta una giusta ed obiettiva valutazione di ogni animale interessato;

considerando che è necessario garantire che gli animali in questione vengano abbattuti e distrutti in modo tale da non costituire alcun pericolo per la salute umana o degli altri animali; che è pertanto necessario precisare le condizioni in cui gli animali devono essere distrutti e le modalità dei controlli che devono essere effettuati dalle autorità del Regno Unito; che, per evitare commistioni e confusioni tra gli animali destinati alla macellazione in un macello e altri animali, i primi vanno separati nei recinti del macello e nel macello stesso;

considerando che occorre provvedere affinché la conformità alle condizioni specificate sia verificata da esperti dalla Commissione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Il Regno Unito è autorizzato a versare un indennizzo per i bovini presenti al 1° agosto 1996 in un'azienda situata nel territorio del Regno Unito e macellati conformemente alla macellazione selettiva di cui al piano britannico di eradicazione approvato con la decisione 96/385/CE.

2. Gli animali di cui al paragrafo 1 devono essere abbattuti in macelli appositamente designati. La testa, gli organi interni e la carcassa devono essere tinti con un colorante indelebile. Le parti colorate vengono trasportate in contenitori sigillati ad impianti d'incenerimento o sardigne appositamente autorizzati e ivi trasformate e infine distrutte. Nessuna parte dei suddetti animali può entrare nella catena alimentare umana o animale, né venire utilizzata per la fabbricazione di prodotti cosmetici o farmaceutici. Tutte le operazioni considerate si svolgono sotto la supervisione di un rappresentante dell'autorità competente del Regno Unito, costantemente presente presso il macello designato.

Fatto salvo il comma precedente e a condizione che vengano effettuati i necessari controlli:

— l'autorità competente del Regno Unito può autorizzare la macellazione degli animali nell'azienda; dopo l'abbattimento tali animali vengono trasportati immediatamente ad un impianto di incenerimento o ad una sardigna per la trasformazione e la distruzione;

— le pelli degli animali di cui al paragrafo 1 non devono essere tinte né distrutte qualora siano state trattate in modo da poter essere utilizzate esclusivamente per la fabbricazione di cuoio.

3. L'attività dei macelli di cui al paragrafo 2 è organizzata e gestita in modo da garantire che:

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 175 del 13. 7. 1996, pag. 9.

(3) GU n. L 151 del 26. 6. 1996, pag. 39.

(4) GU n. L 99 del 20. 4. 1996, pag. 14.

(5) GU n. L 112 del 7. 5. 1996, pag. 17.

- nessun animale della specie bovina, le cui carni sono destinate al consumo umano o animale, sia presente nel macello nel momento in cui vengono macellati animali contemplati dal piano in questione;
- qualora sia necessario trattenere in sosta gli animali contemplati dal piano in questione, essi siano tenuti separati dagli altri animali da macello destinati al consumo umano o animale;
- qualora sia necessario conservare i prodotti ottenuti dalla macellazione degli animali contemplati dal piano in questione, questi siano tenuti separati da ogni impianto di magazzinaggio adibito alla conservazione di carni o altri prodotti destinati al consumo umano o animale.

#### 4. L'autorità competente del Regno Unito:

- fatto salvo il disposto del paragrafo 1, è autorizzata a procedere, prima della trasformazione e distruzione, ad esami di laboratorio sul cervello prelevato da un campione degli animali macellati;
- effettua i controlli amministrativi richiesti e un'efficace supervisione in loco delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3;
- controlla le suddette operazioni mediante frequenti ispezioni improvvisate, in particolare allo scopo di verificare che tutto il materiale tinto sia stato effettivamente distrutto.

Le risultanze di detti controlli, verifiche ed esami sono messe a disposizione della Commissione su richiesta.

### Articolo 2

1. L'importo dell'indennizzo che il Regno Unito paga al produttore o a chi ne fa le veci per gli animali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, pari al valore obiettivo sul mercato britannico di ogni animale in questione, è fissato sulla base di un meccanismo di valutazione obiettiva individuale approvato dall'autorità competente del Regno Unito.
2. La Comunità cofinanzia in ragione del 70 % le spese connesse all'indennizzo di cui al paragrafo 1 per gli animali macellati conformemente al disposto dell'articolo 1.
3. Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, l'autorità competente del Regno Unito è autorizzata a pagare importi supplementari per i bovini macellati a norma del presente regolamento. Questa spesa non è cofinanziata dalla Comunità.

### Articolo 3

Il Regno Unito adotta tutte le misure necessarie per garantire la corretta applicazione del presente regolamento. Esso informa al più presto la Commissione delle misure adottate e delle loro eventuali modifiche.

### Articolo 4

L'autorità competente del Regno Unito provvede a:

- a) informare la Commissione, ogni mercoledì, con riferimento alla settimana precedente:
  - del numero di animale avviati alla macellazione,
  - del numero di animali macellati,
  - del valore medio di mercato degli animali macellati,
  - del totale degli importi supplementari di cui all'articolo 2, paragrafo 3,
 a norma del presente regolamento;
- b) redigere una relazione circostanziata dei controlli effettuati in applicazione delle misure di cui all'articolo 3 e trasmetterla alla Commissione con frequenza trimestrale.

### Articolo 5

Fatto salvo l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio<sup>(1)</sup>, gli esperti della Commissione, se necessario accompagnati da esperti di altri Stati membri, effettuano, in collaborazione con l'autorità competente del Regno Unito, ispezioni in loco intese a verificare l'osservanza di tutte le disposizioni del presente regolamento.

### Articolo 6

Le misure di cui al presente regolamento sono considerate misure d'intervento ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70.

### Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 1996.

<sup>(1)</sup> GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 1485/96 DELLA COMMISSIONE**

del 26 luglio 1996

**recante modalità di applicazione della direttiva 92/109/CEE del Consiglio riguardo alle dichiarazioni dell'acquirente circa l'uso specifico di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/109/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope<sup>(1)</sup>, modificata dalla direttiva 93/46/CEE della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, punto 1, lettera b),

considerando che tutte le transazioni commerciali per l'immissione in commercio di sostanze classificate di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 92/109/CEE devono essere adeguatamente documentate; che detta documentazione deve contenere anche una dichiarazione dell'acquirente nella quale sia indicato l'impiego specifico della sostanza;

considerando che norme relative alle dichiarazioni dell'acquirente sono d'ausilio per garantire che in ogni transazione commerciale venga chiaramente identificato l'uso fatto dall'acquirente delle sostanze classificate; che tale identificazione deve contribuire ad impedire la diversione di dette sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti;

considerando che per tener conto di regolari transazioni commerciali fra gli stessi fornitori ed acquirenti si deve prevedere, a date condizioni, la facoltà dell'acquirente di rendere una dichiarazione unica per tutte le transazioni commerciali relative a sostanze della categoria 2 e ad un periodo massimo di un anno;

considerando che il disposto del presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3769/92 della Commissione<sup>(4)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Dichiarazione per transazioni commerciali singole**

1. Le persone fisiche o giuridiche stabilite nella Comunità che forniscono ad un acquirente una sostanza classifi-

cata nella categoria 1 o 2 dell'allegato I della direttiva 92/109/CEE e che sono tenute a documentare ogni transazione commerciale singola conformemente all'articolo 2 di detta direttiva ottengono dall'acquirente, salvo il disposto dell'articolo 2, una dichiarazione che dimostri l'impiego o gli impieghi specifici della sostanza fornitagli. Per ogni sostanza classificata è necessaria una dichiarazione distinta.

2. La dichiarazione contiene le informazioni indicate nell'esempio di cui al punto 1 dell'allegato del presente regolamento. Nel caso di persone giuridiche la dichiarazione viene redatta su carta intestata.

*Articolo 2***Dichiarazione per transazioni commerciali multiple di una sostanza della categoria 2**

1. Le persone fisiche o giuridiche stabilite nella Comunità che forniscono regolarmente ad un acquirente una sostanza classificata nella categoria 2 dell'allegato I della direttiva 92/109/CEE e che sono tenute a documentare le transazioni commerciali conformemente all'articolo 2 di detta direttiva possono accettare, al posto della dichiarazione prevista per le transazioni commerciali singole, un'unica dichiarazione per diverse transazioni commerciali avvenute nel periodo massimo di un anno, a condizione che sia dimostrato al fornitore che sono stati soddisfatti i seguenti criteri:

- l'acquirente ha ricevuto dal fornitore la sostanza almeno a tre riprese nell'arco degli ultimi dodici mesi,
- il fornitore non ha motivo di supporre che la sostanza sarà utilizzata a scopo illecito,
- i quantitativi ordinati non sono inabituali per l'acquirente.

2. La dichiarazione contiene le informazioni previste nell'esempio di cui al punto 2 dell'allegato del presente regolamento. Nel caso di persone giuridiche, la dichiarazione viene redatta su carta intestata.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 19. 12. 1992, pag. 76.

<sup>(2)</sup> GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 134.

<sup>(3)</sup> GU n. L 357 del 20. 12. 1990, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 383 del 29. 12. 1992, pag. 17.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1996.

*Per la Commissione*  
Martin BANGEMANN  
*Membro della Commissione*

---



## ALLEGATO

## 1. Esempio di dichiarazione per transazioni commerciali singole di sostanze di categoria 1 e 2

DICHIARAZIONE DELL'ACQUIRENTE DALLA QUALE RISULTA L'USO O GLI USI SPECIFICI DELLE  
SOSTANZE DI CATEGORIA 1 E 2 (TRANSAZIONI COMMERCIALI SINGOLE)

Noi,

Nome .....

Indirizzo .....

Riferimento all'autorizzazione/licenza/registrazione n. (1) .....

Rilasciata in data ..... da ..... (nome ed indirizzo dell'autorità competente)

**abbiamo ordinato a**

Nome .....

Indirizzo .....

**la sostanza seguente:** (nome e n. NC) (2) .....

(quantità) .....

**La sostanza sarà utilizzata unicamente per** .....

Attestiamo che la sostanza di cui sopra sarà rivenduta o ceduta ad un altro acquirente unicamente alla condizione che l'acquirente in questione fornisca una dichiarazione analoga dell'uso o, per le sostanze dalla categoria 2, una dichiarazione per transazioni commerciali multiple.

Firma ..... Nome .....

(caratteri a stampatello)

Mansione ..... Data .....

(1) Barrare la dicitura inutile.

(2) Codice della nomenclatura combinata.

2. Esempio di dichiarazione per transazioni commerciali multiple di sostanze di categoria 2

DICHIARAZIONE DELL'ACQUIRENTE DALLA QUALE RISULTA L'USO O GLI USI SPECIFICI DI UNA SOSTANZA DI CATEGORIA 2 (TRANSAZIONI COMMERCIALI MULTIPLE)

Noi,

Nome .....

Indirizzo .....

Riferimento alla registrazione .....

Rilasciata in data ..... da ..... (nome ed indirizzo dell'autorità competente)

intendiamo ordinare a

Nome .....

Indirizzo .....

la sostanza seguente: (nome e n. NC) (!) .....

(quantità) .....

La sostanza sarà utilizzata unicamente per .....

corrisponde ad una fornitura che è di norma ritenuta sufficiente per ..... mesi (massimo 12 mesi).

Attestiamo che la sostanza di cui sopra sarà rivenduta o ceduta ad un altro acquirente unicamente alla condizione che l'acquirente in questione fornisca una dichiarazione analoga dell'uso o una dichiarazione per transazioni commerciali singole.

Firma .....

Nome .....

(caratteri a stampatello)

Mansione .....

Data .....

(!) Codice della nomenclatura combinata.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1486/96 DELLA COMMISSIONE**  
**del 26 luglio 1996**  
**che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che i dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1366/96 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1449/96<sup>(5)</sup>;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di

applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 ECU/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento; che, poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1366/96,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1366/96 modificato, sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 125.

<sup>(4)</sup> GU n. L 177 del 16. 7. 1996, pag. 9.

<sup>(5)</sup> GU n. L 186 del 25. 7. 1996, pag. 23.

## ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE)  
n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in ecu/t)	Dazi all'importazione per via marittima in provenienza da altri porti (2) (in ecu/t)
1001 10 00	Frumento grano duro (1)	0,00	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	15,96	5,96
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina (3)	15,96	5,96
	di qualità media	24,87	14,87
	di bassa qualità	44,54	34,54
1002 00 00	Segala	51,65	41,65
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	51,65	41,65
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina (3)	51,65	41,65
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	46,81	36,81
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (3)	46,81	36,81
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	65,76	55,76

(1) Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

(2) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 ECU/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 ECU/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica delle penisole iberica.

(3) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 ECU/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

## ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi (periodo dal 15. 7. 1996 al 25. 7. 1996):

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	US barley 2
Quotazione (ECU/t)	140,61	146,13	133,86	118,66	179,15 (!)	125,29 (!)
Premio sul Golfo (ECU/t)	—	14,53	7,16	34,16	—	—
Premio sui Grandi Laghi (ECU/t)	20,38	—	—	—	—	—

(!) Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 9,19 ECU/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 17,80 ECU/t.

3. Sovvenzioni [articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 ECU/t].

**REGOLAMENTO (CE) N. 1487/96 DELLA COMMISSIONE****del 26 luglio 1996****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2933/95 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori

forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 21.

<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 luglio 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)			(ECU/100 kg)			
Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione	Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 35	052	76,2		388	93,4	
	060	80,2		400	66,4	
	064	70,8		404	63,6	
	066	60,3		416	72,7	
	068	80,3		508	113,5	
	204	86,8		512	87,5	
	208	44,0		524	100,3	
	212	97,5		528	101,6	
	624	95,8		624	86,5	
	999	76,9		728	107,3	
	ex 0707 00 25	052		62,4	800	212,5
		053		156,2	804	86,8
060		61,0	999	94,1		
066		53,8	0808 20 51	039	104,1	
068		69,1		052	138,2	
204		144,3		064	72,5	
624		87,1		388	147,3	
999		90,6		400	70,4	
0709 90 77	052	54,3		512	81,8	
	204	77,5		528	132,9	
	412	54,2		624	79,0	
	624	151,9	728	115,4		
0805 30 30	999	84,5	800	84,0		
	0806 10 40	052	131,2	804	73,0	
		204	88,8	999	99,9	
		220	74,0	0809 10 40	052	144,4
		388	69,6		061	51,3
		400	68,2		064	103,6
		512	54,8		091	57,0
		520	66,5		400	338,0
524		61,7	999		138,9	
528	62,7	0809 20 59	052		196,9	
600	96,5		061		182,0	
624	48,9		064	137,1		
999	74,8		066	73,7		
0808 10 71, 0808 10 73, 0808 10 79	052		136,5	068	91,0	
	064		75,6	400	378,8	
	066		49,4	600	94,9	
	220		110,8	616	171,8	
	400	157,5	624	63,7		
	412	96,7	676	166,2		
	508	307,2	999	155,6		
	512	186,0	0809 30 31, 0809 30 39	052	63,1	
	600	179,9		220	121,8	
	624	141,6		624	106,8	
	999	144,1		999	97,2	
	0808 10 71, 0808 10 73, 0808 10 79	039		102,5	0809 40 30	052
052		64,0		064		70,0
064		78,6		066		84,9
070		90,2		068		61,2
284		72,1	400	143,5		
			624	235,1		
			676	68,6		
			999	106,0		

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 16). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 1996

relativa ad una procedura di applicazione dell'articolo 85 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (IV/34.607 — Banque Nationale de Paris — Dresdner Bank)

(I testi in lingua tedesca e francese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/454/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

A. I FATTI

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare gli articoli 2, 6 e 8,

vista la domanda di attestazione negativa e la notifica ai fini della concessione di una esenzione, presentate il 27 gennaio 1993 in base agli articoli 2 e 4 del regolamento n. 17,

visto il contenuto essenziale della domanda e della notifica pubblicato<sup>(2)</sup> conformemente all'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17 e all'articolo 3 del protocollo 21 dell'accordo sullo Spazio economico europeo,

sentito il parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

<sup>(1)</sup> GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

<sup>(2)</sup> GU n. C 312 del 23. 11. 1995, pag. 13.

## 1. L'ACCORDO DI COOPERAZIONE NOTIFICATO

## (1) La notifica

L'accordo di cooperazione è stato ufficialmente notificato alla Commissione delle Comunità europee conformemente agli articoli 2 e 4 del regolamento n. 17 il 27 gennaio 1993. L'accordo prevede una cooperazione globale e in linea di massima esclusiva a livello mondiale nel settore bancario tra la Banque Nationale de Paris SA (BNP) e la Dresdner Bank AG (DB). L'accordo è stato concluso per una durata illimitata ed approvato dalle assemblee generali delle due banche.

## (2) Obiettivi della cooperazione

— Le due banche intendono far fronte alla crescente concorrenza nel settore bancario dovuta alla presenza di nuovi concorrenti quali le banche estere, le compagnie di assicurazione, le compagnie che hanno istituito la propria banca, ma anche le compagnie emittenti di carte di credito che offrono una gamma sempre



più vasta di servizi finanziari. A tal fine le due banche si prefiggono di realizzare sinergie per ridurre i costi, in particolare cooperando intensamente a livello della logistica e in alcuni settori specifici della loro attività internazionale.

- Le due banche intendono in tal modo rispondere alla sfida posta dal mercato unico e dalla globalizzazione dei mercati, che richiede sempre più la fornitura di servizi finanziari internazionali alla clientela. A questo scopo esse cercheranno di rafforzare la loro presenza fuori della Germania e della Francia («paesi terzi») in modo da poter competere meglio con le banche estere ma anche per offrire alla propria clientela in Germania e in Francia una più vasta gamma di servizi finanziari internazionali.

### (3) Criteri su cui si basa la cooperazione

Ciascuna delle due banche BNP e DP intende rimanere:

- sul proprio mercato nazionale, una delle banche universali principali,
- sul mercato europeo, una banca universale di primo piano con succursali o filiali almeno in tutti i maggiori paesi europei,
- presente su tutte le piazze finanziarie importanti offrendo servizi adeguati.

### (4) I quattro aspetti della cooperazione

#### a) Cooperazione nel campo dell'organizzazione e mediante scambio di informazioni

Per realizzare sinergie, diminuire i costi e i rischi e migliorare i servizi alla clientela, l'accordo di cooperazione prevede un ravvicinamento delle due banche nel campo dell'organizzazione. È stato deciso in particolare che verranno scambiate informazioni e saranno sviluppati in comune gli strumenti informatici, la burocratica e le informazioni economiche. È stata altresì decisa la conclusione degli accordi e l'appuntamento dei mezzi tecnici necessari per ridurre i costi e i tempi di trasmissione dei pagamenti transfrontalieri. I partner procederanno inoltre a scambi di personale e si consulteranno prima di ogni annuncio al pubblico, compresa la pubblicità della loro cooperazione.

Si scambieranno inoltre informazioni su temi e situazioni economici e generali nonché sulle nuove

opportunità d'affari, sui nuovi prodotti e sulle tecniche dei finanziamenti specializzati.

#### b) Settori specifici di cooperazione

Nel settore dei finanziamenti internazionali, i partner, le loro organizzazioni nei «paesi terzi» e la holding nella quale al momento opportuno raggrupperanno le loro attività nei «paesi terzi» [vedi infra, lettera c)] cercheranno di presentarsi al mercato come un'unica controparte. I partner si inviteranno a partecipare ad ogni tipo di finanziamento (prestiti diretti, leasing, strumenti finanziari o altri dispositivi) al quale partecipino banche non nazionali. Il partner invitato non potrà rifiutarsi di partecipare al finanziamento proposto se non per validi motivi che dovranno essere spiegati all'altro. Se altri istituti finanziari invitano uno dei partner alla costituzione di un sindacato finanziario, questi cercherà di far invitare anche l'altro.

Nei settori dell'intermediazione finanziaria, dei mercati dei capitali e del collocamento dei titoli nei «paesi terzi», i partner collaboreranno alla ricerca di sinergie e di economie per lo sviluppo di nuovi prodotti e per realizzare investimenti redditizi.

Nel settore dei titoli e del loro collocamento, dei prodotti derivati, della gestione patrimoniale e dell'intermediazione finanziaria le due banche coopereranno senza limite geografico. La forma di cooperazione dipende dal tipo di prodotto specifico: può avere ad oggetto lo sviluppo di nuovi prodotti o strategie, il marketing concertato o lo scambio di informazioni.

#### c) Cooperazione riguardante le attività fuori della Germania e della Francia («paesi terzi»)

Questo aspetto della cooperazione è inteso a potenziare i servizi finanziari internazionali offerti dalle due banche alla rispettiva clientela tramite il miglioramento e il raggruppamento delle loro organizzazioni in quei paesi.

A tal fine i partner si impegnano a ricercare sinergie, a raggruppare, in tempo utile, le rispettive attività bancarie nei «paesi terzi», salvo quelle negli Stati Uniti. Tale raggruppamento può operarsi in particolare attraverso la fusione delle operazioni in una o più filiali comuni, la partecipazione al 50 % nella filiale dell'altro partner o la creazione, al momento opportuno, di una società holding congiuntamente controllata, che sarà in un primo tempo una holding finanziaria e potrà successivamente diventare una banca a tutti gli effetti.

In caso di nuove attività, ogni partner ne informerà l'altro e discuterà con lui sulla base di uno studio di fattibilità per giungere a conclusioni armonizzate. Il partner sarà invitato a partecipare a tale attività, offerta che non può essere rifiutata se non per motivi validi debitamente spiegati.

Un partner non può disporre della propria quota in una delle attività comuni senza l'accordo espresso dell'altro. In caso di cessione, ogni partner deve proporre la propria quota all'altro. Se un partner desidera vendere un'entità di cui detenga la totalità, deve informarne l'altro e offrirgli la possibilità di pronunziarsi in materia.

Quanto alla collaborazione tra i partner, la holding e le entità stabilite nei «paesi terzi», l'accordo prevede per le transazioni internazionali l'obbligo di ricorrere o di rinviare un cliente al partner o ad una di tali entità, se uno dei partner non ha i mezzi necessari per prestare un servizio: prevede inoltre l'obbligo di accordare crediti ai clienti del partner nei paesi in cui quest'ultimo non esercita tale attività, fatte salve le condizioni ed eventualmente le garanzie da determinarsi di comune accordo fra tutte le parti interessate. Per le attività interbancarie (operazioni di cambio, titoli, contratti a premio, contratti a termine, swaps, ecc.) i partner devono dare la precedenza alle transazioni fra le entità che partecipano alla cooperazione purché siano offerte a condizioni competitive.

Gli uffici di rappresentanza dei due partner nei «paesi terzi» saranno fisicamente raggruppati mantenendo tuttavia la propria autonomia ed identità, salvo nei casi in cui risulti preferibile avere un unico ufficio comune di rappresentanza.

Se uno dei partner (di seguito «l'informante») desidera concludere con un terzo un accordo di cooperazione, sia pure geograficamente o settorialmente limitato, deve informarne l'altro partner («l'informato»). Se l'informato non è d'accordo deve spiegarne i motivi all'informante. Se, dopo aver debitamente valutato i motivi del rifiuto, l'informante mantiene la propria intenzione e per di più l'accordo previsto non riguarda nessun interesse fondamentale dell'informato, mentre potrebbe

costituirne uno per l'informante, quest'ultimo sarà libero di agire come intende.

#### d) *Cooperazione sui mercati francese e tedesco*

Questo aspetto della cooperazione è diretto ad estendere la gamma dei servizi offerti attraverso le due reti e a rafforzare così la competitività delle due banche.

In questa prospettiva ogni partner si impegna a mettere a disposizione dell'altro tutti i suoi servizi al prezzo migliore e ad offrire egli stesso alla propria clientela la gamma più estesa possibile di servizi offerti dall'altro partner. Grazie alle loro attività comuni nei «paesi terzi» le due banche potranno proporre alla rispettiva clientela nazionale nuovi servizi provenienti da quei paesi.

Quanto alle attività proprie delle due banche sui loro mercati nazionali, l'accordo precisa che i partner hanno piena libertà d'azione, salvo se uno di essi intende concludere un accordo di cooperazione con uno dei suoi concorrenti nazionali: in tal caso, prima di firmare l'accordo deve informarne il partner.

Se uno dei partner non è in grado di proporre alla propria clientela nazionale un servizio internazionale, dovrà ricorrere all'altro partner, a una delle entità nei «paesi terzi» o alla holding, non appena questa sarà una banca a tutti gli effetti.

Quanto alle attività di una delle due banche sul mercato nazionale dell'altra, l'accordo di cooperazione non pone limiti all'accesso a tali mercati tramite filiali esistenti, alla creazione di nuove filiali o succursali né all'acquisizione di un concorrente nazionale del partner. Viceversa, per quanto riguarda la possibilità di operare sul mercato nazionale del partner tramite la cooperazione con un concorrente nazionale di quest'ultimo, l'accordo di cooperazione notificato limita il margine d'azione delle due banche: nessuna di esse può firmare accordi con un concorrente nazionale dell'altra salvo consenso espresso del partner. Più concretamente, se uno dei partner (l'informante) intende negoziare con un terzo un accordo di cooperazione, sia pure geograficamente o settorialmente limitato, deve informare l'altro (l'informato) di tale intenzione. Se l'informato non dà il suo consenso, deve spiegarne i motivi all'informante.

Mentre l'accordo inizialmente notificato alla Commissione riconosceva all'informato il diritto assoluto di rifiutare il suo consenso (allegato A, punto 1, paragrafo 3, ultima frase), le due banche hanno accettato, su richiesta della Commissione, di limitare il diritto di rifiuto assoluto ai casi in cui l'accordo di cooperazione con il terzo implichi l'utilizzazione di «know how» o di segreti commerciali che l'informato abbia ricevuto dall'informato o che siano il risultato della cooperazione. Il «know how» in questo contesto è quello definito dall'articolo 10 del regolamento (CE) n. 240/96 della Commissione, del 31 gennaio 1996, riguardante l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia<sup>(1)</sup>. I limiti al diritto di rifiutare il consenso alla cooperazione di una delle banche con un concorrente nazionale dall'altra sono stati precisati in un allegato all'accordo di cooperazione che è stato notificato alla Commissione il 23 gennaio 1995.

Va precisato che il consenso del partner non è comunque necessario se l'accordo riguarda un affare corrente («trading quotidiano») anche se in materia i due partner si accorderanno reciprocamente un trattamento preferenziale.

#### (5) Organi istituiti dall'accordo

Il comitato di direzione della BNP e il Vorstand della DB si riuniranno due volte all'anno per prendere le decisioni necessarie in materia di strategia comune e per deliberare sulle proposte dell'accordo di cooperazione notificato che siano state loro presentate all'unanimità da una commissione.

Tale commissione, che si riunirà tre volte all'anno, presieduta a turno da una delle due banche, ha il compito di definire le priorità e le misure che i due partner devono prendere. Deve in particolare esaminare le raccomandazioni di un segretariato della cooperazione e fare proposte sui necessari emendamenti da apportare all'accordo nel corso delle riunioni semestrali del comitato di direzione della BNP e del Vorstand della DB.

Il segretariato della cooperazione, composto di rappresentanti dei due partner, deve assistere i partner nell'attuazione pratica della cooperazione ed elaborare inoltre raccomandazioni da sottoporre alla commissione circa i miglioramenti necessari da apportare all'accordo.

#### (6) Partecipazione incrociata

I partner intendono rafforzare la loro cooperazione al momento opportuno mediante partecipazioni incrociate fino ad un massimo del 10 %.

<sup>(1)</sup> GU n. L 31 del 9. 2. 1996, pag. 2.

## 2. RELAZIONI ESISTENTI TRA LA BNP E LA DB

- (7) La BNP e la DB hanno convenuto in passato la nomina di un amministratore rappresentante la BNP nel consiglio di vigilanza della DB e di un amministratore rappresentante la DB nel consiglio d'amministrazione della BNP.

Inoltre i due partner hanno creato un'impresa comune per accedere al mercato dell'ex Cecoslovacchia e controllano ciascuno il 37 % del capitale della BNP-KH-Dresdner Bank RT, stabilita in Ungheria, di cui la Országos Kereskedelmi és Hitelbank RT detiene il 26 %. Queste due operazioni sono state autorizzate dalla Commissione<sup>(2)</sup>.

La BNP e la DB possiedono inoltre le seguenti partecipazioni congiunte:

- United Overseas Bank di Ginevra, Lugano, Lussemburgo, Monaco, Bahamas, Montevideo: BNP 50 %, DB 50 %;
- BNP-AK-Dresdner Bank AS Istanbul, Smyrne: BNP 30 %, DB 30 % e Gruppo AK-Bank 40 %;
- Société Financière pour les Pays d'Outre-mer, con attività in Africa: BNP 48,4 %; DB 25,8 %; BBL 25,8 %;
- BNP-Dresdner Bank (Polska) SA, Varsavia: BNP 50 %, DB 50 %;
- BNP-Dresdner Bank (Russia), San Pietroburgo (+ succursale a Mosca); BNP 33 %, Dresdner Bank 33 %, Europabank (filiale al 100 % di DB) 17 %, SFA (Société financière auxiliaire, Parigi, filiale al 100 % di BNP) 17 %;
- BNP-Dresdner Bank (Bulgaria) AD, Sofia: BNP 40 %, DB 40 %, EBR 20 %.

## 3. LE IMPRESE PARTECIPANTI ALL'ACCORDO NOTIFICATO E RELATIVA POSIZIONE SUI MERCATI FINANZIARI

### (8) a) Banque Nationale de Paris

La BNP SA è una banca universale che esercita le proprie attività finanziarie direttamente o indirettamente tramite filiali soprattutto in Francia, ma anche negli altri Stati europei, nei paesi francofoni

<sup>(2)</sup> Decisione della Commissione del 4 febbraio 1991 nella pratica IV/M.021 — BNP/Dresdner Bank (OKHB), GU n. C 34 del 9. 2. 1991, pag. 20.  
Decisione della Commissione del 26 agosto 1991 nella pratica IV/M.124 — BNP-Dresdner Bank (CS), GU n. C 226 del 31. 8. 1991, pag. 28.

e nel mondo. In Germania possiede una filiale a Francoforte con due agenzie che ne dipendono. Inoltre, ha una filiale specializzata in fusioni ed acquisizioni.

Il bilancio consolidato nel 1994 (1993) era di 222 (224) Mrd di ECU. Su un organico di 54 469 (56 141) dipendenti, 13 169 (13 851) lavorano all'estero. La BNP ha in tutto 2 511 (2 575) sportelli, di cui 497 (567) si trovano fuori della Francia.

Il gruppo BNP detiene il 100 % del capitale della società Natio-vie, che esercita l'assicurazione sulla vita. Insieme alla UAP ha costituito un'impresa comune, la Natio-assurance, per la commercializzazione di contratti d'assicurazione danni dell'UAP.

Il capitale è così ripartito:

— UAP:	14,32 %
— Azionisti stabili:	15,58 %
— Stato francese:	2,31 %
— Pubblico:	67,89 %

Sulla base del bilancio consolidato del 1993 la BNP si colloca al quarto posto in Francia, al settimo in Europa e al diciannovesimo nel mondo.

(9) b) **Dresdner Bank**

La DB è un banca universale che esercita le proprie attività finanziarie direttamente o indirettamente tramite filiali soprattutto in Germania, ma anche negli altri paesi europei ed extraeuropei. Ha inoltre due filiali in Francia: la Banque Veuve Morin-Pons SA, con succursali a Parigi, Lione e Strasburgo, e la Banque Internationale de Placement a Parigi.

Il totale del bilancio consolidato era nel 1994 (1993) di 210 (197) Mrd di ECU. Dei 44 884 dipendenti (1994), circa 3 000 lavorano all'estero. Su un totale di 1 583 succursali, 58 si trovano fuori della Germania.

In alcuni Länder tedeschi la Dresdner Bank è agente della società Allianz per la distribuzione di contratti d'assicurazione, in altri è agente della società Hamburg-Mannheimer.

Il capitale è così ripartito:

— Allianz AG Holding:	21,97 %
— FGF Frankfurter Gesellschaft für Finanzwerte mbH:	10,60 %
— Vermo Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH:	10,58 %
— Dipendenti e pensionati:	1,90 %
— Grande pubblico e investitori istituzionali:	54,95 %

Sulla base del bilancio del 1993 la DB si colloca al secondo posto in Germania, al dodicesimo in Europa e al ventiseiesimo nel mondo.

4. LA POSIZIONE DELLE DUE BANCHE NEI SINGOLI STATI DEL SEE NEL 1994

- (10) La cooperazione notificata si riflette su tutte le attività delle due banche. Inciderà praticamente su tutti i mercati dei servizi bancari e finanziari sui quali operano le due banche, salvo il settore dei servizi assicurativi.

La tabella che segue evidenzia la posizione delle due banche in taluni Stati membri del SEE per il complesso delle loro attività. Le percentuali che indicano la posizione della BNP e della Dresdner Bank in tali paesi sono state calcolate facendo il rapporto fra il totale di bilancio di ognuna delle due banche e quello del complesso delle banche per ciascun paese.

Paese	BNP	Dresdner Bank
Francia	± 7 %	meno dell'1 %
Germania	meno dell'1 %	± 5 %
Lussemburgo	meno del 3 %	± 5 %

Le cifre esatte costituiscono segreti commerciali.

Negli altri paesi del SEE la posizioni individuale delle due banche è trascurabile, risultando in due casi inferiore all'1,4 % (DB in Irlanda e BNP in Grecia) e raggiungendo al massimo l'1 % in tutti gli altri casi.

Nei cinque principali settori dell'attività bancaria (prestiti alle banche, prestiti alla clientela, titoli, depositi bancari e depositi della clientela) la posizione occupata rispettivamente dalla BNP e dalla DB non risulta discostarsi di più del 2 % da quella indicata sopra per il complesso delle attività.

Le quote di mercato per il 1994 possono essere ricapitolate come segue:

**Mercato tedesco**

Dai dati dettagliati forniti per 46 diversi servizi bancari e finanziari risulta che la DB occupa, sui mercati dei servizi offerti ai privati e alle piccole imprese, posizioni che superano in pochi casi la cifra sopraindicata nella misura del 2 % circa e in un unico caso del ± 5 %, mentre nella maggior parte dei casi la quota risulta inferiore a quella globale sopra indicata. Viceversa le quote detenute sui mercati della clientela commerciale superano

nettamente, nella maggior parte dei casi, la percentuale sopraindicata del  $\pm 5\%$ . Per due servizi bancari offerti alla clientela commerciale la quota di mercato della DB sale anzi al  $\pm 20\%$ . La posizione della BNP per i vari servizi bancari offerti sul mercato tedesco è trascurabile.

#### Mercato francese

Le cifre dettagliate fornite per 26 differenti servizi bancari e finanziari indicano che la BNP occupa sui mercati dei servizi proposti a privati e piccole imprese una posizione che corrisponde, con deboli scarti, alla quota sopraindicata. In un solo mercato la quota risulta all'incirca del 10%. Le quote di mercato per i servizi proposti ai clienti commerciali sono lievemente superiori a quelle indicate sopra, salvo in un caso eccezionale in cui la quota si situa intorno al 20%. La posizione della DB è trascurabile per vari servizi bancari da essa offerti sul mercato francese.

#### Mercato lussemburghese

Le cifre fornite per cinque tipi di servizi si situano per la DB in un caso intorno all'11% e in due al di sotto del 5% del mercato di cui trattasi, mentre in due casi la quota di mercato è trascurabile. Le cifre della BNP fornite per gli stessi cinque tipi di servizi sono inferiori al 3% in un caso, all'1,5% in tre e all'8% in un altro caso, contro una posizione della DB dell'11%.

- (11) In seguito alla pubblicazione di una comunicazione<sup>(1)</sup> a norma dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17, la Commissione non ha ricevuto osservazioni da parte di terzi.

### B. VALUTAZIONE GIURIDICA

#### 1. ARTICOLO 85, PARAGRAFO 1 DEL TRATTATO CE E ARTICOLO 53, PARAGRAFO 1 DELL'ACCORDO SEE

##### (12) a) **Accordo fra imprese**

L'accordo di cooperazione notificato è un accordo fra imprese.

##### b) **Restrizioni di concorrenza**

##### (13) aa) *Determinazione dei mercati rilevanti nel settore dei servizi finanziari*

Le attività bancarie e gli altri servizi finanziari possono essere tradizionalmente divisi in tre grandi categorie: i servizi bancari al dettaglio («retail

banking»), alle imprese e agli enti pubblici («wholesale banking») e le attività connesse con i mercati finanziari<sup>(2)</sup>. Ciascuna di queste tre categorie ingloba un gran numero di prodotti e servizi differenti che, ove un servizio o un prodotto non sia abbastanza intercambiabile con un altro, costituiscono ognuno un mercato rilevante di un servizio o di un prodotto distinto<sup>(3)</sup>.

I servizi bancari al dettaglio («retail banking») includono un gran numero di attività: conti correnti, conti di risparmio, risparmio fuori bilancio (SICAV; fondi comuni di investimento, fondi pensione, ecc.), conti a termine, crediti alla clientela, prestiti garantiti mediante ipoteche o altri prestiti, credito al consumo alla clientela, ogni altra forma di credito alla clientela, assegni, eurochèques internazionali<sup>(4)</sup>, carte di addebito, carte di credito<sup>(5)</sup>, assegni turistici, ecc. nonché gli altri servizi bancari, come i servizi accessori (cassette di sicurezza, ecc.), la vendita di azioni e l'amministrazione di depositi di titoli.

I servizi bancari alle imprese e agli enti pubblici («wholesale banking») comportano le seguenti attività: depositi della clientela industriale, crediti d'investimento alle imprese ivi inclusi i finanziamenti internazionali, crediti agli enti locali, titoli a breve, factoring e leasing<sup>(6)</sup>.

Le attività connesse con i mercati finanziari comprendono fra l'altro i servizi seguenti: consulenza in materia di fusioni e acquisizioni, raccolta e sottoscrizione di capitali, intervento e intermediazione sui mercati finanziari, gestione patrimoniale<sup>(7)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU n. C 312 del 13. 11. 1995, pag. 13.

<sup>(2)</sup> Decisione della Commissione dell'11 aprile 1995 nella pratica IV/M.573 ING-Barings, punto 13, GU n. C 114 del 6. 5. 1995, pag. 6; decisione della Commissione del 23 novembre 1995 nella pratica IV/M.643 CGER-Banque/SNCI, punto 11, GU n. C 293 dell'8. 11. 1995, pag. 8.

<sup>(3)</sup> Vedi comunicazione della Commissione dal 3 settembre 1986 relativa ad accordi di importanza minore non contemplati dall'articolo 85, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, punto 11, GU n. C 231 del 12. 9. 1986, pag. 2.

<sup>(4)</sup> Decisione 92/212/CEE della Commissione — Eurochèque: accordo di Helsinki — punti 8 e seg., GU n. L 95 del 9. 4. 1992, pag. 50.

<sup>(5)</sup> Decisione della Commissione del 20 dicembre 1993 nella pratica IV/M.391 — BAI/Banca Popolare di Lecco, punto 7, GU n. C 4 del 6. 1. 1994, pag. 3.

<sup>(6)</sup> Decisione della Commissione del 23 ottobre 1995 nella pratica IV/M.643 — CGER-Banque/SNCI, punto 11, GU n. C 293 dell'8. 11. 1995, pag. 8.

<sup>(7)</sup> Decisione della Commissione del 30 agosto 1993 nella pratica IV/M.319 — BHF/CCF/Charterhouse, punto 6, GU n. C 247 del 10. 9. 1993, pag. 4; per una descrizione dettagliata di tali mercati vedi la decisione della Commissione del 28 giugno 1995 nella pratica IV/M.597 — Swiss Bank Corporation/SG Warburg, punti 8-19, GU n. C 180 del 14. 7. 1995, pag. 4.

Per quanto riguarda i mercati geografici rilevanti va fatta la seguente distinzione: per motivi attinenti ai volumi finanziari implicati, la moneta implicata, la non trasparenza dei mercati bancari esteri e le difficoltà linguistiche, le persone fisiche e le piccole imprese hanno accesso soltanto agli istituti di credito stabiliti nello Stato membro in cui risiedono. I mercati geografici rilevanti che riguardano le attività del settore della banca al dettaglio sono nazionali (<sup>1</sup>).

I servizi bancari alle imprese e agli enti pubblici («wholesale banking») sono essenzialmente nazionali perché la loro prestazione richiede un rapporto stretto fra la banca e il cliente in modo da potergli fornire i servizi più appropriati (<sup>2</sup>). Ciò non vale tuttavia per le attività che coinvolgono banche di più paesi, come i finanziamenti internazionali. Il mercato geografico di tali attività è internazionale.

Per quanto riguarda le attività sui mercati finanziari la Commissione ha in particolare constatato che le attività di emissione di azioni o di altri titoli («equity and debt issue») sono attività globali in cui gli operatori si fanno concorrenza a livello internazionale (<sup>3</sup>). Per quanto riguarda i mercati monetari, dei cambi e i mercati dei prodotti derivati («money market trading, foreign exchange trading and derivative trading») la Commissione ha constatato che la dimensione di tali mercati è internazionale (<sup>4</sup>). Per conto delle attività di consulenza in materia di fusioni e di acquisizioni («merger and acquisition advice») hanno per ora un mercato geografico di dimensione nazionale (<sup>5</sup>). Per gli altri servizi di questo segmento dell'attività bancaria la dimensione geografica è internazionale, anche se tali servizi sono spesso forniti ugualmente dagli sportelli nazionali ai clienti locali.

- (14) Nel capitolo che segue [bb] saranno esaminati gli effetti restrittivi dell'accordo di cooperazione sui mercati bancari nazionali. Nel capitolo successivo [cc] sarà analizzato l'impatto dell'accordo sui mercati bancari e finanziari a dimensione internazionale.

(<sup>1</sup>) Vedi ad esempio la decisione della Commissione, del 28 luglio 1995, nella pratica IV/M.611 — Dresdner Bank/Kleinwort Benson, punto 11, GU n. C 207 del 12. 8. 1995, pag. 11.

(<sup>2</sup>) Decisione della Commissione, del 17 luglio 1995, nella pratica IV/M.596 — Mitsubishi Bank/Bank of Tokyo, punto 8, GU n. C 198 del 2. 8. 1995, pag. 5.

(<sup>3</sup>) Decisione della Commissione, del 28 giugno 1995, nella pratica IV/M.597 — Swiss Bank Corporation/SG Warburg, punto 12, GU n. C 180 del 14. 7. 1995, pag. 4.

(<sup>4</sup>) Decisione della Commissione, del 28 luglio 1995, nella pratica IV/M.611 — Dresdner Bank/Kleinwort Benson, punto 12, GU n. C 207 del 12. 8. 1995, pag. 11; decisione della Commissione del 30 agosto 1993 nella pratica IV/M.319 — BHF/CCF/Charterhouse, punto 8, GU n. C 247 del 10. 9. 1993, pag. 4.

(<sup>5</sup>) Decisione della Commissione, del 28 giugno 1995, nella pratica IV/M.597 — Swiss Bank Corporation/SG Warburg, punto 9, GU n. C 180 del 14. 7. 1995, pag. 4.

- (15) bb) *Effetti restrittivi dell'accordo notificato sui mercati bancari a dimensione nazionale*

i) Germania e Francia

Attualmente la presenza delle due banche sul mercato nazionale dei servizi bancari del partner (BNP sul mercato tedesco, DB sul mercato francese) è limitata, come indicano i dati di bilancio e le quote di mercato realizzate in tali paesi. La cooperazione nel campo dell'organizzazione (ivi incluso lo sviluppo di nuovi strumenti informatici, lo scambio d'informazioni), dei mercati dei capitali e della gestione patrimoniale non condurrà pertanto ad una restrizione sensibile della concorrenza attuale. Lo stesso dicasi per l'accordo in base al quale ognuna delle due banche mette a disposizione dell'altra i suoi prodotti bancari affinché li distribuisca tramite i propri sportelli nazionali.

Per contro l'accordo condurrà ad una restrizione non trascurabile della concorrenza potenziale fra le due banche, per i motivi seguenti:

Anzitutto va rilevato che alcuni anni or sono il Consiglio ha soppresso l'ostacolo giuridico principale all'ingresso sui mercati esteri obbligando gli Stati membri ad introdurre la licenza unica per l'attività bancaria entro il 1° gennaio 1993 (<sup>6</sup>). Ciò ha notevolmente facilitato l'accesso delle banche a tali mercati nella Comunità. In un prossimo avvenire verranno ulteriormente migliorate le possibilità di espansione al di là delle frontiere nazionali con l'avvio della terza fase dell'unione monetaria in base all'articolo 109 J, paragrafo 4 del trattato e con l'introduzione della moneta unica. La commercializzazione dei servizi bancari al di fuori del mercato nazionale sarà inoltre facilitata dai nuovi sistemi di distribuzione dei servizi bancari [sportello automatico, telefono, elaboratore (home banking)] senza dovervi aprire una rete costosa di distribuzione più tradizionale.

Grazie a queste modifiche del quadro normativo e tecnico le grandi banche universali saranno in grado di sviluppare in maniera indipendente le proprie attività anche sui mercati esteri. Nel caso di specie, le banche firmatarie dell'accordo figurano fra le principali banche universali nel paese della loro sede principale (in base al bilancio consolidato 1993: BNP in Francia occupa il quarto posto, DB in Germania occupa il secondo posto) e a livello europeo (in base al bilancio consolidato 1993 BNP figura al settimo posto, DB al dodicesimo posto).

(<sup>6</sup>) Seconda direttiva 89/646/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1989, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso dell'attività degli enti creditizi e il relativo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE, GU n. L 386 del 30. 12. 1989, pag. 1.

Per questo motivo le percentuali relative alle summenzionate attività bancarie (considerando 10) che indicano la posizione delle due banche nei rispettivi mercati nazionali non bastano per riflettere il potere di mercato da esse effettivamente detenuto. Va aggiunto che i paesi in questione costituiscono mercati geografici vicini e importanti sui quali le due banche sono già attualmente presenti. Dato che esistono sempre differenze notevoli fra i servizi bancari e finanziari delle grandi banche dei vari Stati membri, è molto probabile che specie queste banche cercheranno di distribuire alcuni di tali prodotti in forma indipendente anche al di fuori del loro mercato nazionale dopo l'attuazione dell'unione monetaria.

La cooperazione nel campo dell'organizzazione e dello scambio di informazioni non si limiterà a migliorare i risultati delle due banche sul piano della gestione interna ma condurrà anche ad uno scambio della tecnologia relativa agli strumenti di banca elettronica accessibili alla clientela in modo da migliorare, armonizzare e interconnettere i sistemi di banca elettronica dei due partner. Ciò consentirà alle due banche di proporre una gamma più vasta di servizi elettronici similari e perfezionati alla loro clientela nei due paesi. In seguito a tale armonizzazione le due banche non avranno più interesse, per la maggior parte dei servizi e dei prodotti proposti, ad accedere in maniera indipendente ai mercati bancari del paese dell'altro partner e di offrirvi tali servizi.

Per la maggior parte dei prodotti bancari esistenti e da sviluppare in futuro, le due banche si sono impegnate a mettere a disposizione del partner i propri prodotti affinché li distribuisca sul proprio mercato nazionale. In questo modo le due banche si assicurano una presenza unica sui mercati bancari rispettivi. Per i servizi e prodotti resi accessibili in questo modo i due partner non avranno dunque più un interesse economico a sviluppare le proprie attività in maniera indipendente nel paese dell'altro e a intensificare così la concorrenza fra le grandi banche in Germania e in Francia. Per tali prodotti l'accordo darà pertanto luogo ad una restrizione della concorrenza autonoma delle due banche in Francia e in Germania.

La cooperazione in materia di reciproca distribuzione dei servizi e prodotti illustrata nel punto precedente è subordinata al consenso delle due banche per quanto riguarda i singoli servizi e prodotti. Se uno dei partner non intende distribuire attraverso i propri sportelli un servizio o un

prodotto propostogli dall'altro, quest'ultimo non è libero di cooperare, ad esempio ai fini della distribuzione di tali servizi e prodotti, con un'altra banca. Per effetto della clausola di esclusiva contenuta nell'allegato A.1, paragrafo 3 dell'accordo [vedi considerando 4, lettera d), quinto e sesto comma], il partner che rifiuta di commercializzare un prodotto nel proprio mercato nazionale può anche impedire all'altro di fare disturbare il prodotto in questione da un'altra banca di tale paese se il prodotto implica tecnologie o segreti di affari comuni o di sua provenienza. In particolare, per i nuovi prodotti che possono rendere più difficile la commercializzazione di un prodotto esistente, tale clausola può restringere la concorrenza potenziale fra le due banche. Il fatto che una siffatta cooperazione esterna all'accordo di una delle banche non può essere vietata dall'altra se non in caso di interesse legittimo di quest'ultima (perché il servizio o il prodotto in questione implica tecnologie comuni o tecnologie e segreti commerciali propri di quest'ultima), riduce semplicemente gli effetti restrittivi della clausola in questione, senza eliminarli.

ii) I «paesi terzi»

La cooperazione inciderà anche sui mercati bancari nei «paesi terzi». Le misure a livello dell'organizzazione e dello scambio di informazioni, il raggruppamento delle entità in tali paesi e la cooperazione particolarmente stretta ad esempio nel marketing di titoli, rafforzeranno la debole posizione delle due banche in tali paesi e consentirà loro di fare meglio concorrenza alle banche ivi stabilite. Nondimeno, tenuto conto della limitata presenza delle due banche e dello sviluppo prevedibile delle loro attività in tali paesi, si può escludere su tali mercati una restrizione sensibile della concorrenza.

Per quanto riguarda il mercato lussemburghese, l'accordo non restringe la concorrenza in maniera sensibile: il mercato dei servizi bancari e finanziari lussemburghese è molto aperto e tutti i grandi gruppi bancari dell'Europa e del mondo vi sono presenti. In queste circostanze non si può prevedere una restrizione della concorrenza per quanto riguarda tale paese.

(16) cc) *Restrizioni di concorrenza sui mercati bancari e finanziari a dimensione internazionale*

Come indicato nel considerando 13, ultimo comma, alcune attività bancarie a favore delle imprese e la maggioranza delle attività sui mercati finanziari hanno una dimensione internazionale. La collaborazione concordata nel campo dei finanzia-

menti internazionali, mercati dei capitali, titoli e loro collocamento, prodotti derivati, gestioni patrimoniali e investment banking [vedi sopra considerando 4, lettera b)] produce dunque i suoi effetti in settori dell'attività bancaria che hanno dimensione internazionale. Visto il peso relativo delle due banche nel contesto internazionale e sui mercati finanziari, la cooperazione in questi settori non permetterà alla BNP e alla DB di restringere la concorrenza in maniera sensibile per quanto riguarda tale attività. Anzi essa stimolerà la concorrenza in quanto, rafforzando la posizione delle due banche a livello internazionale, consentirà loro in futuro di meglio tener testa alla concorrenza delle grandi banche internazionali, in particolare americane e asiatiche.

(17) c) **Pregiudizio agli scambi transfrontalieri**

Il pregiudizio agli scambi tra la Germania e la Francia risulta dal fatto che, in seguito all'entrata in vigore dell'accordo, le due banche non avranno più un interesse economico di farsi concorrenza per la maggior parte dei servizi e prodotti sui loro rispettivi mercati nazionali. Ciò vale sia per i settori in cui si scambiano conoscenze tecnologiche per sviluppare nuovi servizi e prodotti sia per i settori in cui si affideranno la distribuzione reciproca dei propri prodotti tramite i rispettivi sportelli nazionali.

In caso di mancato accordo fra le due banche su tale distribuzione reciproca dei rispettivi servizi e prodotti, la clausola che permette all'una di impedire all'altra di procedere alla distribuzione sul mercato nazionale dell'altra in cooperazione con un'altra banca, conferisce a ciascuna il diritto di interdire una concorrenza transfrontaliera e pregiudica pertanto lo scambio di servizi bancari fra due Stati membri.

2. APPLICABILITÀ DELL'ESENZIONE IN BASE ALL'ARTICOLO 85, PARAGRAFO 3 DEL TRATTATO CE E DELL'ARTICOLO 53, PARAGRAFO 3 DELL'ACCORDO SEE PER QUANTO RIGUARDA LA RESTRIZIONE DELLA CONCORRENZA SUI MERCATI DEI SERVIZI BANCARI A DIMENSIONE NAZIONALE IN GERMANIA E IN FRANCIA

(18) a) **Miglioramento della produzione e della distribuzione**

Un miglioramento della produzione dei servizi finanziari offerti ai privati e alle imprese risulta dal

fatto che nel quadro della loro cooperazione le due banche miglioreranno la propria organizzazione, in particolare introducendo nuovi strumenti informatici ed ampliando le loro fonti di informazioni economiche. Grazie al trasferimento delle conoscenze tecnologiche esistenti che, in base agli elementi comunicati alla Commissione dalle due banche, interesserà oltre la metà delle loro attività, i due partner saranno in grado di offrire servizi perfezionati o nuovi alla loro clientela. A titolo di esempio, in seguito alla instaurazione della cooperazione, esse potranno offrire ai loro clienti nuovi servizi e prodotti di banca elettronica, nuove possibilità per quanto riguarda la gestione dei conti e dei crediti a livello nazionale e transfrontaliero, nuove forme di informazioni e di consulenze finanziarie e nuove possibilità per quanto riguarda la gestione delle operazioni sui mercati dei capitali, dei nuovi tipi di titoli e di prodotti derivati. Inoltre saranno in grado di sviluppare nuove formule di prestiti per investimenti e di finanziamenti all'importazione ed esportazione.

La cooperazione migliorerà inoltre la distribuzione dei servizi e prodotti del partner. Quasi la metà dei servizi analizzati beneficerà di un tale miglioramento per effetto dell'impegno assunto da ciascuna delle due banche di mettere a disposizione dell'altra i propri prodotti per offrirli sul rispettivo mercato nazionale attraverso i propri sportelli. Ciò consentirà di effettuare allo sportello di una delle banche un'operazione addebitando un conto corrente presso l'altra. L'interconnessione dei sistemi informatici permetterà inoltre di migliorare i servizi bancari transfrontalieri, ivi compresi in particolare i pagamenti transfrontalieri. La cooperazione risponderà dunque all'obiettivo della Commissione di migliorare i servizi offerti dai sistemi di pagamento transfrontalieri<sup>(1)</sup>.

(19) b) **Vantaggi per gli utilizzatori**

Gli utilizzatori, in particolare i privati e le imprese in Germania e in Francia beneficeranno dei miglioramenti qualitativi e quantitativi dei servizi bancari e della loro distribuzione reciproca tramite gli sportelli delle due banche e dell'introduzione di nuove forme e mezzi di banca elettronica.

<sup>(1)</sup> Comunicazione sull'applicazione delle regole di concorrenza CE ai sistemi di bonifici transfrontalieri, GU n. C 251 del 27. 9. 1995, pag. 3. Vedi altresì comunicazione del 18 novembre 1994 [COM(94) 436 riguardante i pagamenti all'interno dell'UE: trasparenza, qualità d'esecuzione e stabilità].



(20) c) **Carattere indispensabile delle restrizioni per raggiungere tali obiettivi**

Le clausole relative alla cooperazione fra le due banche, in particolare quelle riguardanti lo scambio reciproco di conoscenze tecnologiche e la distribuzione reciproca sui rispettivi mercati nazionali, sono indispensabili per raggiungere gli obiettivi summenzionati.

Il fatto che ciascuna banca abbia il diritto di vietare all'altra di concludere un accordo di cooperazione con un concorrente nazionale del partner, se tale cooperazione implica tecnologie comuni o tecnologie e segreti d'affari del partner è indispensabile per conseguire detti miglioramenti. Senza questo diritto di veto nessuna delle due banche sarebbe disposta a mettere a disposizione dell'altra le conoscenze tecnologiche necessarie per il miglioramento dei servizi. Nello stesso tempo è opportuno che le due banche abbiano la possibilità di proteggere i propri segreti d'affari poiché l'interconnessione informatica darà inevitabilmente accesso anche ad informazioni che costituiscono segreti d'affari del partner.

(21) d) **Eliminazione della concorrenza**

Per quanto riguarda i mercati tedesco e francese è da escludere che l'accordo elimini la concorrenza. Vista la posizione relativa delle due banche rispetto alle altre banche operanti in questi due paesi e vista la posizione delle due banche nei settori dell'attività bancaria dei rispettivi partner (per maggiori dettagli vedi considerando 10) non si prevede che la cooperazione a livello della distribuzione e dello sviluppo di nuovi servizi e prodotti consentirà loro di eliminare la concorrenza nei vari segmenti dell'attività bancaria.

Inoltre i nuovi prodotti bancari che le due banche proporranno in futuro non sono protetti in base al diritto di proprietà intellettuale. È perciò molto probabile che le altre istituzioni creditizie, in particolare le grandi banche universali presenti su tali mercati, fra cui alcune esercitano rilevanti attività all'estero o hanno a loro volta stipulato accordi di cooperazione con enti creditizi esteri, saranno ugualmente in grado di proporre nuovi prodotti.

**3. DURATA DELL'ESENZIONE**

- (22) In virtù dell'articolo 8 del regolamento n. 17, la decisione di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato è accordata per un periodo determinato. Per fissare la durata dell'esenzione, la

Commissione ha tenuto conto, da un lato, del fatto che i mercati finanziari saranno oggetto d'un cambiamento fondamentale in futuro, in particolare a seguito dalla messa in opera dell'unione monetaria. Tale cambiamento apporterà probabilmente a medio termine un aumento della concorrenza sui mercati finanziari in Europa. D'altra parte, la cooperazione notificata è complessa e concernerà praticamente tutte le attività della BNP e della DB. La messa in opera efficace durerà parecchi anni. Una durata dell'esenzione per un periodo di dieci anni s'avvera appropriato prima di riesaminare, a seguito di una eventuale richiesta delle parti, gli effetti della cooperazione sulla concorrenza. La durata del periodo dell'esenzione decorre dalla data in cui le due banche hanno confermato la loro disponibilità a modificare la clausola che conferiva loro un diritto di veto assoluto nel caso in cui una di esse intendesse concludere un accordo di cooperazione con un concorrente nazionale dell'altro partner, ossia il 23 gennaio 1995,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE sono dichiarate inapplicabili per il periodo dal 23 gennaio 1995 al 22 gennaio 2005, ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 3 dell'accordo SEE, nei riguardi dell'accordo di cooperazione fra la Banque Nationale de Paris SA e la Dresdner Bank AG notificato alla Commissione e corredato dell'emendamento riguardante l'allegato A.1, paragrafo 3, ultima frase.

*Articolo 2*

I destinatari della presente decisione sono:

- 1) Banque Nationale de Paris SA  
16, Boulevard des Italiens  
F-75009 Paris
- 2) Dresdner Bank AG  
Jürgen-Ponzto-Platz 1  
D-60301 Frankfurt am Main

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1996.

*Per la Commissione*

Karel VAN MIERT

*Membro della Commissione*

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

del 25 giugno 1996

**relativa alle misure informative e pubblicitarie che gli Stati membri e la Commissione debbono realizzare sulle attività del Fondo di coesione ai sensi del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio**

(96/455/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 14, che stabilisce le disposizioni in materia di informazione e pubblicità sulle attività del Fondo di coesione,

considerando che ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CE) n. 1164/94, la Commissione deve provvedere ad informare gli Stati membri sulle attività del Fondo;

considerando che ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CE) n. 1164/94, gli Stati membri responsabili della realizzazione di un'iniziativa che benefici di un contributo finanziario del Fondo di coesione provvedono affinché all'iniziativa stessa venga data un'adeguata pubblicità, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica circa il ruolo svolto dalla Comunità riguardo all'iniziativa e di sensibilizzare i potenziali beneficiari e le organizzazioni professionali circa le possibilità offerte dall'iniziativa;

considerando che ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1164/94, gli Stati membri debbono informare la Commissione circa i provvedimenti presi ai sensi dello stesso paragrafo;

considerando che ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1164/94, la Commissione deve adottare disposizioni dettagliate in materia di informazione e di pubblicità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Le disposizioni dettagliate applicabili in materia di informazione e di pubblicità sulle attività del Fondo di coesione sono quelle contenute negli allegati della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1996.

*Per la Commissione*

Monika WULF-MATHIES

*Membro della Commissione*

(<sup>1</sup>) GU n. L 130 del 25. 5. 1994, pag. 1.

## ALLEGATO I

## DISPOSIZIONI DETTAGLIATE IN MATERIA D'INFORMAZIONE E DI PUBBLICITÀ SULLE ATTIVITÀ DEL FONDO DI COESIONE

## 1. Obiettivo e campo d'applicazione

Le misure di tipo informativo e pubblicitario relative ai vari progetti cofinanziati dal Fondo di coesione hanno come obiettivo quello di sensibilizzare l'opinione pubblica e di accrescere la trasparenza dell'azione comunitaria in tutti gli Stati membri, fornendo un'immagine coerente delle misure adottate nei quattro Stati membri interessati. Le iniziative in materia di informazione e di pubblicità debbono riguardare tutti i progetti che beneficiano di contributi finanziari del Fondo di coesione.

Queste misure si aggiungono alle modalità in materia di informazione e di pubblicità stabilite dalla Commissione e dagli Stati membri in altri settori della politica regionale e di coesione, in particolare in applicazione della decisione 94/342/CE della Commissione, del 31 maggio 1994, relativa ad azioni informative e pubblicitarie, a cura degli Stati membri, sugli interventi dei Fondi strutturali e dello strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP)<sup>(1)</sup>.

## 2. Principi generali

Spetta alle autorità locali, regionali e nazionali responsabili dell'attuazione dei progetti del Fondo di coesione realizzare le iniziative pubblicitarie sul posto e in tutto il territorio dello Stato membro interessato dal progetto. Le iniziative pubblicitarie vanno condotte in collaborazione con la Commissione, che deve essere informata delle misure adottate a tal fine.

Le competenti autorità locali, regionali e nazionali adottano tutti i provvedimenti amministrativi necessari per garantire l'effettiva applicazione di queste disposizioni e la collaborazione con i servizi della Commissione.

Una volta deciso il contributo del Fondo di coesione, le misure in materia di informazione e di pubblicità debbono essere realizzate entro i tempi previsti. La Commissione si riserva il diritto di avviare la procedura di cui all'articolo H dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1164/94 (riduzione, sospensione e soppressione del contributo) se lo Stato membro non rispetta gli obblighi previsti dalla presente decisione.

## 3. Principi generali per le iniziative pubblicitarie

Fatte salve le modalità stabilite al punto 4, alle varie misure informative e pubblicitarie si applicano i seguenti principi generali:

*Mass media*

Le autorità competenti informano, secondo le modalità più opportune, i mass media delle iniziative cofinanziate dal Fondo di coesione, avendo cura di indicare adeguatamente il contributo comunitario.

A tal fine è importante che soprattutto i mass media regionali (stampa, radio e televisione) vengano informati dell'avvio dei progetti (una volta che sono stati adottati dalla Commissione) e delle fasi principali della relativa realizzazione. Deve essere garantita un'adeguata collaborazione con l'ufficio della Commissione nello Stato membro interessato.

I principi illustrati nei due paragrafi precedenti si applicano anche ad iniziative quali comunicati stampa o comunicati pubblicitari diramati dagli Stati membri.

*Avvenimenti informativi*

Gli organizzatori di avvenimenti informativi come conferenze, seminari, fiere ed esposizioni che si riferiscono all'attuazione di progetti cofinanziati dal Fondo di coesione debbono impegnarsi ad indicare esplicitamente la partecipazione della Comunità. Ciò dovrebbe essere fatto, a seconda dei casi, esponendo ad esempio la bandiera europea nelle sale di riunione o apponendo l'emblema comunitario sui documenti. Gli uffici della Commissione negli Stati membri forniranno, se necessario, la propria assistenza per la preparazione e la realizzazione di questi avvenimenti.

<sup>(1)</sup> GU n. L 152 del 18. 6. 1994, pag. 39.

*Materiale informativo*

Ogniquale volta si utilizzi l'emblema nazionale, regionale o locale le pubblicazioni (come ad esempio opuscoli e fascicoli) relative a progetti o a misure analoghe debbono indicare chiaramente, sul frontespizio, la partecipazione comunitaria e l'emblema europeo.

Se la pubblicazione contiene una prefazione, questa deve essere firmata sia dal responsabile nazionale che, da parte della Commissione, dal commissario responsabile o da un rappresentante designato per garantire che si faccia esplicito riferimento alla partecipazione comunitaria. In queste pubblicazioni devono essere indicati gli organismi responsabili a livello locale, regionale o nazionale cui è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni.

I suddetti principi si applicano anche al materiale audiovisivo.

**4. Obblighi degli Stati membri in materia di informazione e di pubblicità**

Le iniziative in materia di informazione e di pubblicità debbono rientrare in un insieme coerente di misure stabilite dalle competenti autorità locali, regionali e nazionali in collaborazione con la Commissione e per la durata del progetto. A questo proposito gli Stati membri debbono garantire una partecipazione adeguata dei rappresentanti delle istituzioni comunitarie alle principali attività pubbliche connesse con il Fondo.

Il comitato di sorveglianza segue l'attuazione di queste misure e ne informa la Commissione.

Nella fase di realizzazione dei progetti, le competenti autorità nazionali sono tenute ad indicare la partecipazione del Fondo di coesione al suddetto progetto mediante le seguenti misure:

- a) misure informative e pubblicitarie da realizzare sul posto, per sensibilizzare l'opinione pubblica sul contributo che la Commissione fornisce per il tramite del Fondo di coesione. Il contenuto di tutti i progetti cofinanziati dal Fondo di coesione dev'essere pubblicato secondo le modalità più opportune. Le autorità devono provvedere affinché questi documenti vengano trasmessi perlomeno ai mass media locali e regionali e li tengono a disposizione di tutti coloro che ne facciano richiesta. Esse debbono inoltre garantire una presentazione uniforme, su tutto il territorio dello Stato membro, del materiale informativo e pubblicitario realizzato.
- b) Per gli investimenti con un costo superiore a 1 milione di ECU, oltre a quanto indicato alla lettera a):
  - le autorità competenti degli Stati membri organizzano regolarmente conferenze stampa a livello locale per fornire tutte le informazioni d'interesse pubblico relative al progetto,
  - le misure sul posto includono:
    - cartelli collocati sui siti,
    - targhe commemorative permanenti per le infrastrutture accessibili al pubblico.

Entrambe le iniziative vanno realizzate conformemente a quanto prescrive l'allegato II.

- c) Per investimenti con un costo superiore a 10 milioni di ECU, oltre a quanto indicato alle lettere a) e b);

le autorità competenti degli Stati membri debbono realizzare inoltre un opuscolo d'interesse generale e materiale audiovisivo specializzato (ad esempio videoclip) riguardanti il progetto, che devono essere distribuiti alle stazioni radiofoniche e televisive nazionali e regionali, alla Commissione e, su richiesta, alle imprese interessate e al pubblico. L'opuscolo e il restante materiale informativo deve essere regolarmente aggiornato.

- d) Per investimenti con un costo superiore a 20 milioni di ECU, oltre a quanto indicato alle lettere a), b) e c).

Le autorità competenti debbono inoltre organizzare regolarmente, a livello nazionale, conferenze stampa che illustrino il progetto e la relativa realizzazione e presentino inoltre il materiale audiovisivo di cui alla lettera c).

**5. Iniziative della Commissione in materia d'informazione e di pubblicità**

La Commissione fornisce regolarmente a tutti gli Stati membri il materiale informativo necessario sui progetti che beneficiano dei contributi del Fondo di coesione e lo mette a disposizione dell'opinione pubblica degli Stati membri che non sono interessati dall'attuazione del progetto.

La Commissione organizza inoltre nei suddetti Stati membri conferenze stampa annuali sulle attività del Fondo di coesione in generale ed in particolare sui progetti che prevedono un investimento superiore a 20 milioni di ECU.

Ogni due anni la conferenza stampa viene integrata in una manifestazione pubblica organizzata dalla rappresentanza della Commissione nello Stato membro interessato, durante la quale l'attività del Fondo di coesione è presentata mediante i suddetti video, diagrammi ed altro materiale informativo.

#### 6. L'attività dei comitati di sorveglianza

- 6.1. I comitati di sorveglianza debbono garantire un'informazione adeguata sulla loro attività. A tal fine ogni comitato di sorveglianza informa i mass media, con la frequenza ritenuta necessaria, dell'avanzamento dei progetti dei quali è responsabile. È il presidente che cura i contatti con i mass media ed è assistito dal rappresentante della Commissione.

In occasione di manifestazioni importanti, come ad esempio incontri ad alto livello o inaugurazioni, i comitati adottano le disposizioni necessarie, in collaborazione con la Commissione ed i suoi uffici negli Stati membri.

- 6.2. I rappresentanti della Commissione all'interno dei comitati di sorveglianza garantiscono, in collaborazione con le autorità responsabili a livello nazionale, regionale o locale, che vengano rispettate le disposizioni vigenti in materia di pubblicità, in particolare quelle relative ai cartelli e alle targhe commemorative (cfr. allegato II).

Le informazioni sulle misure pubblicitarie e il relativo materiale di prova, come ad esempio fotografie, sono trasmesse dalle autorità responsabili dell'attuazione dei progetti al comitato di sorveglianza. Copia di questo materiale è inviata alla Commissione.

- 6.3. I comitati trasmettono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per l'elaborazione della relazione annua di cui all'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1164/94. Queste informazioni debbono consentire alla Commissione di accertarsi che le disposizioni della presente decisione siano state rispettate.

#### 7. Disposizioni finali

Le autorità nazionali, regionali o locali interessate possono comunque realizzare misure supplementari qualora lo ritengano necessario.

In tal caso esse consultano la Commissione e la informano delle iniziative adottate, affinché quest'ultima possa partecipare adeguatamente alla loro realizzazione.

La Commissione fornisce eventualmente l'assistenza tecnica necessaria per agevolare l'attuazione di queste disposizioni.

---

## ALLEGATO II

## DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE A CARTELLI, TARGHE COMMEMORATIVE E MANIFESTI

Per dare risalto alle misure cofinanziate dal Fondo di coesione gli Stati membri debbono assicurarsi che vengano attuate le seguenti misure informative e pubblicitarie:

## 1. Cartelli

Conformemente all'allegato I, punto 4, i cartelli vanno collocati là dove vengono realizzati progetti con il contributo del Fondo di coesione il cui costo supera gli importi di cui all'allegato I, punto 4, lettera b). Sui cartelli uno spazio deve essere riservato all'indicazione del contributo della Comunità.

Le dimensioni dei cartelli devono essere adeguate all'importanza della realizzazione.

Lo spazio del cartello riservato alla Comunità deve rispettare i seguenti criteri:

- occupare almeno il 50 % della superficie totale del cartello;
- recare l'emblema europeo normalizzato e il seguente testo, così presentato:

(Emblema europeo)

**Il presente progetto è cofinanziato al ... % dal  
Fondo di coesione dell'Unione europea**

Occorre inoltre indicare il costo complessivo previsionale del progetto e/o l'importo del contributo del Fondo di coesione, espresso in moneta nazionale.

Qualora le competenti autorità nazionali, regionali o locali rinuncino a collocare un cartello per far conoscere il proprio contributo al finanziamento di un progetto, la partecipazione comunitaria dovrà essere comunque indicata con un apposito cartello. In tal caso si applicano, per analogia, le suddette disposizioni concernenti la parte riservata alla Comunità.

I cartelli non possono essere rimossi prima di due anni dopo il completamento dei lavori. Ove possibile, essi devono essere sostituiti da una targa commemorativa, conformemente alle disposizioni del successivo paragrafo 2.

## 2. Targhe commemorative

Le targhe commemorative permanenti vengono collocate in luoghi accessibili al pubblico (aeroporti, stazioni, parcheggi, parti accessibili di edifici realizzati nell'ambito di investimenti di tipo ambientale, ecc.). Oltre all'emblema europeo, le targhe debbono contenere l'indicazione del cofinanziamento comunitario ed un riferimento al Fondo di coesione (cfr. l'esempio del paragrafo 1). Una targa commemorativa dev'essere apposta per tutti i progetti di valore superiore a 10 milioni di ECU.

## 3. Manifesti

Ogniqualvolta un'autorità nazionale, regionale o locale o qualsiasi altro beneficiario finale decida di ricorrere ad un cartello, ad una targa commemorativa o a un manifesto o a qualsiasi altro mezzo per fornire informazioni relative a progetti di costo inferiore ad 1 milione di ECU, deve essere indicata anche la partecipazione comunitaria.

---

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

del 22 luglio 1996

**recante modifica della decisione 94/984/CE relativa alle norme di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di carni fresche di pollame provenienti da paesi terzi**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/456/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 93/121/CE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando che la decisione 94/984/CE della Commissione<sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 96/298/CE<sup>(4)</sup>, ha definito le norme di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione di carni fresche di pollame provenienti da paesi terzi;

considerando che le informazioni pervenute da Israele indicano che tale paese è ora in grado di conformarsi ai requisiti del modello A, per tutte le categorie di carni di pollame; che è pertanto possibile modificare di conseguenza la decisione 94/984/CE;

considerando che è necessario rivedere anche le disposizioni relative alla Cina, a seguito di una ispezione effettuata in loco dai servizi della Commissione, considerando che questa ispezione ha messo in evidenza che le certificazioni erano inaffidabili e inadeguate, considerando che un certo periodo di tempo deve essere concesso prima che questa sospensione entri in vigore per consentire alle autorità competenti degli Stati membri di applicare questa decisione e per permettere le importazioni delle spedizioni effettuare prima della data di entrata in vigore di questa decisione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Nell'allegato I della decisione 94/984/CE:

- a) Il testo della nota 3 è sostituito dal seguente testo:  
«<sup>(3)</sup> Importazioni sospese a partire dal 1° agosto 1996»
- b) dal 1° ottobre 1996, nella riga che si riferisce a Israele, la nota 4 è cancellata;
- c) dal 1° ottobre 1996, il testo della nota 4 è sostituito dal seguente testo:  
«<sup>(4)</sup> Solamente fegato d'anatra ed oca».

*Articolo 2*

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° agosto 1996.

Comunque, per un periodo di 60 giorni dopo la data di applicazione della presente decisione, gli Stati membri autorizzeranno le importazioni di carni fresche di pollami dalla Cina che sono state prodotte e certificate in accordo con le precedenti disposizioni in vigore prima di quella data.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 35.

<sup>(2)</sup> GU n. L 340 del 31. 12. 1993, pag. 39.

<sup>(3)</sup> GU n. L 378 del 31. 12. 1994, pag. 11.

<sup>(4)</sup> GU n. L 114 dell'8. 5. 1996, pag. 33.